SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 9

12 Novembre 1968

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores: Provvedimenti da adottate a favore delle zone della provincia di Brescia danneggiate da avversità atmosferiche (436) (risp. ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . . . . *Pag.* 243

ALBARELLO: Provvedimenti disposti a seguito del crollo del ponte di Dogna (555) (risp. SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 245

ALBARELLO (VALORI, DI PRISCO, PREZIOSI, MASCIALE, TOMASSINI, PELLICANO'): Per conoscere il numero degli ex combattenti insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto (577) (risp. GUI, *Ministro della difesa*) 246

AVEZZANO COMES: Inquinamento delle acque marine, da Savelletri a Porto Canne, provocato dagli scarichi di due industrie marmifere (443) (risp. SPAGNOLLI, *Ministro della marina mercantile*) 247

BENEDETTI (MORANINO): Attuazione della legge per lo sviluppo di attività turistiche nelle zone montane (246) (risp. MAGRÌ, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . 247

BERGAMASCO (D'ANDREA, VERONESI): Risoluzione approvata dal Parlamento europeo circa un trattato di fusione delle Comunità europee (547) (risp. MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 249

BETTIOL: Raccomandazione relativa ai problemi economici europei (260) (risp. MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 249

BURTULO: Ripristino del traffico ferroviario interrotto per il crollo del ponte di Dogna (483) (risp. SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 250

CHIARIELLO: Domande in carta da bollo pretese da istituti di istruzione superiore per il rilascio di certificati per uso aggiunta di famiglia (192) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 251

CINCIARI RODANO Maria Lisa: Mancata notifica di una delibera del Consiglio di Stato circa un ricorso contro il comune di Fiano Romano (217) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 252

CODIGNOLA: Istituzione del ruolo dei professori aggregati delle università (492) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 252

DEL PACE (TEDESCO Giglia): Inquinamento delle acque dell'Arno per gli scarichi della fabbrica SACAC di Capolona (363) (risp. ZELIOLI LANZINI, *Ministro della sanità*) 254

DE MARZI: Concessione di autobus ad alcuni albergatori di Abano e Monte Grotto (488) (risp. SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 255

FERMARIELLO: Completamento dei lavori nell'ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia (112) (risp. ZELIOLI LANZINI, *Ministro della sanità*) 256

Convocazione dei comizi elettorali nel comune di Vico Equense (551) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 256

FUSI: Stato di deplorevole abbandono della strada statale 323 (Monte Amiata) (79) (risp. NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*) 257

GATTO Eugenio: Costituzionalità del decreto del Presidente della Repubblica relativo al servizio di leva per quanto concerne la leva di marina (513) (risp. GUI, *Ministro della difesa*) 257

LIMONI: Computo della 13ª mensilità agli effetti dei diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali e provinciali (482) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . . *Pag.* 258

MACCARRONE Antonino: Istituzione in Pisa di una sezione staccata della Corte di appello di Firenze (447) (risp. GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*) 259

MAGNO: Istituzione in Manfredonia di un ginnasio-liceo statale (418) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . 260

MAGNO (DI VITTORIO BERTI Baldina): Insufficienza di acqua potabile in numerosi comuni della provincia di Foggia (211) (risp. NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*) 260

MAIER: Saldo delle fatture dei lavori eseguiti da ditte specializzate per conto delle Ferrovie dello Stato (580) (risp. SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 261

MANCINI: Tutela del carattere culturale ed artistico della Mostra cinematografica di Venezia (518) (risp. MAGRÌ, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) 261

MURMURA: Sistemazione della strada Pizzo Tropea (Catanzaro) (226) (risp. NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*) 262

Mancata istituzione dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Capo Vaticano (404) (risp. MAGRÌ, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) 262

Perchè venga consentito l'accesso di motoscafi e natanti nei laghi dell'Ampollino e dell'Arvo (458) (risp. ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 263

Finanziamento, da parte degli Istituti di credito, per la realizzazione degli ospedali civili di Nicotera, Tropea e Serra San Bruno (558) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 264

Assegnazione di personale all'ufficio postale di Vibo Valentia (591) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 264

Esigenza di un concorso per fattorini postali (592) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 264

NENCIONI: Divieto della società Eridania ai suoi concessionari di cedere il prodotto alle ditte confezionatrici di zucchero in bustine (371) (risp. ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 265

PAPA (MARIS, CALAMANDREI, CINCIARI RODANO Maria Lisa): Elenco dei collaboratori retribuiti che hanno prestato la loro opera presso la RAI-TV durante il 1967 e nella prima metà del 1968 (351) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . . . . *Pag.* 265

PELLICANO': Riliquidazione delle pensioni ai dipendenti dello Stato (694) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 266

PIOVANO: Costruzione di un nuovo ufficio postale a Voghera (562) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 267

RENDA: Revoca del provvedimento che aggrega l'Istituto professionale di Campobello di Licata a quello di Canicattì (432) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 267

RICCI: Provvedimenti da adottare per rendere utilizzabili e assegnabili gli alloggi GESCAL, ISES e IACP di Benevento (71) (risp. NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*) 268

ROMANO: Erogazione di assegni vitalizi a favore di combattenti della guerra 1915-1918 (594) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 268

Discriminazione posta in essere dall'Amministrazione delle finanze ai danni dell'impiegato Francesco Ottaviano (596) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*) . . 269

SAMARITANI: Composizione del Comitato di gestione della Cassa conguaglio zucchero (552) (risp. ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 271

SMURRA: Istituzione del servizio di telefoto presso la sede centrale delle poste di Cosenza (521) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 272

SOLIANO: Insufficienza degli organici del Tribunale e della Pretura di Vigevano (546) (risp. GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*) 272

VALSECCHI Pasquale: Insufficienza di personale presso gli uffici dell'amministrazione provinciale delle poste di Como (512) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 273

VERONESI: Emolumenti concessi dalla RAI-TV per non ben precisate consulenze (138) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 274

VERONESI (BALBO): Risoluzione relativa agli scambi intercomunitari di carni fresche in pezzi (344) (risp. ZELIOLI LANZINI, *Ministro della sanità*) 275

VERONESI (BIAGGI): Risoluzione relativa agli aiuti alimentari nel quadro dei negoziati Kennedy (354) (risp. MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 275

VERONESI (CHIARIELLO): Ammodernamento della stazione ferroviaria di Ferrara (496) (risp. SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . . . . *Pag.* 276

VERONESI (MASSOBRIO, BOSSO): Coordinamento nei trasporti navali, aerei, su strada e rotaia per il trasporto delle merci per mezzo di contenitori (105) (risp. SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 277

VIGNOLO (PEGORARO, FERMARIELLO, D'ANGELOSANTE): Attuazione della legge sui riconoscimenti ai combattenti della guerra 1915-1918 (653) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 278

ZUGNO: Provvedimenti da adottare a favore delle zone della provincia di Brescia colpite dal maltempo (376) (risp. ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 279

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali urgenti interventi intendono adottare a favore delle popolazioni colpite dal nubifragio che il 29 agosto 1968 si è abbattuto su alcune zone della provincia di Brescia provocando perdite di vite umane e gravi danni materiali. (I. s. - 436)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione sopratrascritta, in luogo del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e per i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle finanze, si precisano qui di seguito gli interventi disposti dalle Amministrazioni anzidette in favore delle zone della provincia di Brescia colpite dai nubifragi dell'agosto scorso:

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È in corso di perfezionamento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riconoscimento del carattere di pubblica calamità agli eventi atmosferici in parola.

Come noto, detto decreto rende operante la legge 13 febbraio 1952, n. 50, che dispone provvidenze per le imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da calamità naturali.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dagli accertamenti disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste è risultato che, nel complesso, i danni alla produzione non sono stati rilevanti nelle zone ad ordinamento cerealicolo-zootecnico, mentre hanno assunto una certa entità nelle zone viticole e frutticole.

Del tutto modesti sono poi i danni accertati alle strutture fondiarie, essendo essi limitati, e soltanto in qualche caso, ai tetti di fabbricati rurali.

I tecnici dell'Ispettorato agrario di Brescia, nel corso dei sopralluoghi effettuati per l'accertamento dei danni, hanno fornito consigli per il pronto ripristino delle colture e per la sostituzione di quelle che non assicuravano sufficiente ripresa.

Quanto ai provvedimenti per venire incontro alle aziende agricole colpite, si ricorda che il decreto-legge 30 agosto 1968, numero 917, reca provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

In particolare il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri,

coloni e compartecipanti, singoli e associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotti di oltre il 40 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Infine, il provvedimento reca autorizzazione di spesa aggiuntiva per la difesa fitosanitaria, estendendo all'acquisto di sementi elette e di concimi i prestiti, con abbuono del 40 per cento del capitale mutuato, previsto per l'alimentazione del bestiame dalla legge sui danni causati dalla siccità (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Per quanto riguarda la provincia di Brescia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già provveduto, con decreto del 16 settembre, alla delimitazione delle zone colpite — includendovi numerosi comuni, per gran parte del loro territorio — nelle quali potranno essere accordati i benefici contribuitivi e creditizi, considerati dagli articoli 1 e 2 del provvedimento, ed ha in corso l'assegnazione, a favore dei competenti ispettorati agrari, compreso quello di Brescia, dei fondi necessari per la concreta attuazione di tutte le provvidenze recate dal provvedimento stesso.

A tal fine, il Ministero ha già impartito ai predetti uffici tempestive e dettagliate istruzioni.

Inoltre il Ministero ha immediatamente disposto un'assegnazione straordinaria e aggiuntiva di lire 40 milioni a favore dell'Ispettorato agrario di Brescia, per l'attuazione di interventi nel settore delle strutture fondiarie aziendali e interaziendali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Quanto prima il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad assegnare allo stesso Ispettorato, e per i medesimi scopi, altra somma per interventi integrativi a carico delle disponibilità del proprio bilancio per l'esercizio 1968.

Inoltre, con decreto 2 ottobre 1968 all'intero territorio della provincia di Brescia sono state concesse le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838. Di conseguenza, gli istituti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole gravemente danneggiate.

Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici ha già assegnato la somma di lire 12 milioni al Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, perchè venga utilizzata, ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, per la costruzione di quattro ricoveri prefabbricati da installare due nel comune di Caino e due nel comune di Castrezzato.

Per la riparazione dei danni ad opere pubbliche ed abitazioni ed altri edifici privati ammontanti a lire 463.600.000 occorre la emanazione di apposito provvedimento legislativo.

Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, con decreto in data 4 settembre scorso, ha provveduto a erogare per i lavori di ripristino delle opere pubbliche dei comuni della provincia di Brescia colpiti dai nubifragi dell'agosto scorso, contributi per un ammontare complessivo di lire 38.850.000.

Inoltre, sono stati assegnati alla Prefettura di Brescia due contributi straordinari per complessive lire 20 milioni per l'attuazione di interventi assistenziali, tramite gli ECA interessati, a favore delle famiglie maggiormente bisognose.

Ministero delle finanze.

In armonia con quanto disposto dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 917, il Ministero delle finanze, in caso di perdita di

almeno il 40 per cento del prodotto ordinario del fondo a causa degli eventi atmosferici in questione, accorderà ai possessori danneggiati lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali, per il corrente anno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

24 ottobre 1968.

ALBARELLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i provvedimenti disposti in seguito al crollo del ponte di Dogna che ha interrotto le nostre comunicazioni con l'Austria e i Paesi dell'Est, generando gravi danni all'economia nazionale e a quella friulana in particolare.

L'interrogante chiede inoltre quali provvidenze sono state adottate per alleviare le gravi condizioni in cui sono piombate alcune centinaia di famiglie e molti operai delle case di spedizione della zona (Pontebba è a pochi chilometri da Dogna) che rimarranno per mesi privi di ogni provento di lavoro. (I. s. - 555)

RISPOSTA. — Nella stessa giornata del 16 settembre 1968, in cui è avvenuto il crollo del ponte ferroviario sul Dogna, della linea Udine-Tarvisio, in seguito alla eccezionale piena del torrente, l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha avviato tempestive misure atte a fronteggiare lo stato d'emergenza e la critica situazione dei trasporti ferroviari determinatasi sulla Pontebbana, onde attenuare il più possibile i danni ed i disagi derivanti ai viaggiatori ed agli operatori economici interessati.

Nel settore dei servizi viaggiatori, infatti, sono stati tra l'altro immediatamente adottati i seguenti provvedimenti, informandone il pubblico mediante comunicati stampa ed avvisi nelle stazioni:

dirottamento via Udine-Gorizia-Nova Gorica-Jesenice-Rosembach-Villach, in accordo con le Ferrovie estere cointeressate, dei treni in servizio internazionale 502-503-508-509;

sollecito inoltro da Gorizia centrale, con treni ordinari e straordinari, delle relative carrozze in servizio diretto internazionale su Trieste, Milano, Genova e Roma;

mantenimento sul normale itinerario Venezia-Udine-Tarvisio-Villach dei treni viaggiatori in servizio locale, nonchè dei treni in servizio internazionale AT 384 e AT 385, effettuati con automotrici, garantendo il proseguimento dei viaggiatori sul tratto interrotto, mediante trasbordo, con autopullman fra Pontebba e Chiusaforte.

Nel settore dei traffici merci, previe intese con le autorità regionali e con i rappresentanti degli operatori economici locali, l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha posto in atto il seguente programma di interventi:

ripresa dell'accettazione dall'estero, via Tarvisio, dei trasporti di bestiame, esclusi i cavalli, che vengono inoltrati per ferrovia fino a Pontebba, trasferiti poi su automezzo a cura degli utenti fino a Gemona, ove vengono infine rispediti per ferrovia alle località interne di destinazione;

ripresa dell'accettazione dall'estero dei trasporti a Tarvisio di merci particolari (prodotti chimici, lastre di vetro, radiatori, fecola di patate e tessuti), da scaricare *in loco*, ovvero da trasbordare su autocarri, a cura degli interessati, fino alle stazioni di Carnia o di Resiutta, per la successiva rispedizione per ferrovia;

concessione, a richiesta, di specifiche autorizzazioni per spedizioni di merci di tipo diverso dalle precedenti, purchè destinate a ditte della zona e ad esse occorrenti per il funzionamento delle loro attività industriali;

concessione di varie agevolazioni tariffarie nell'intento di facilitare le operazioni di trasbordo delle merci e di attenuare gli oneri per gli utenti, quali, ad esempio, l'aumento a 48 ore del termine per lo scarico, e di quello di rispedizione dei trasporti a Pontebba; la sospensione dell'applicazione della tassa di spinta di 10.000 lire a carro per i trasporti scaricati a Pontebba; la conces-

sione di un contributo a carro a titolo di concorso nelle spese relative ai trasbordi; la concessione di speciali autorizzazioni per dirottamenti di trasporti non consentiti dalla vigente disciplina degli istradamenti; lo esonero dal pagamento della tassa di disinfezione a Gemona per i carri di bestiame rispedito da Pontebba; la protrazione degli orari di servizio negli scali maggiormente impegnati, eccetera.

Infine l'Azienda delle ferrovie dello Stato è immediatamente intervenuta per la più sollecita riattivazione dell'esercizio ferroviario sull'intera linea, predisponendo lo sgombero delle strutture crollate del ponte e quindi la costruzione, in corso, di una opera provvisoria costituita da stilate e da travate metalliche scomponibili, della cui fornitura e montaggio è assicurata la collaborazione del Genio militare ferrovieri.

Mercè tale sistemazione, si conta di poter ripristinare il servizio ferroviario (viaggiatori e merci), sia pure con limitazioni di velocità in corrispondenza del tratto di ponte provvisorio, entro il prossimo mese di novembre, semprechè il montaggio delle travate non venga ostacolato dal maltempo.

Frattanto è anche in corso di studio il progetto per la definitiva ricostruzione del manufatto, da realizzare in un secondo tempo nella maniera più sollecita possibile.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
SCALFARO

24 ottobre 1968.

ALBARELLO, VALORI, DI PRISCO, PREZIOSI, MASCIALE, TOMASSINI, PELLICANO'. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere il numero delle medaglie d'oro ricordo distribuite finora a coloro che prestarono servizio, per almeno sei mesi, nelle Forze armate durante la guerra 1914-18 e durante le guerre precedenti, e ciò in base alla legge 18 marzo 1968, n. 263.

Gli interroganti chiedono ancora di conoscere il numero degli ex-combattenti finora insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto ed infine quanti dei cavalieri del predetto Ordine, i meno abbienti, hanno riscosso la prima rata dell'assegno vitalizio, che doveva essere, in base alla legge, corrisposta in data 30 giugno 1968.

Gli interroganti confidano che il Governo, in occasione delle solenni celebrazioni del cinquantenario della vittoria, vorrà rimuovere gli ostacoli burocratici che hanno finora impedito il normale e sollecito adempimento delle obbligazioni verso i benemeriti combattenti che sono sancite nella legge dianzi citata. (I. s. - 577)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro.

La consegna delle medaglie ricordo in oro e delle insegne di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto avrà inizio il 4 novembre 1968.

È da tener presente al riguardo che nella prima fase di applicazione della legge n. 263 si è reso necessario predisporre la occorrente organizzazione logistica e meccanografica e provvedere a numerosi altri adempimenti (distribuzione di un notevolissimo numero di stampati, pareri degli organi consultivi sui progetti di contratto per l'approvvigionamento delle medaglie e delle croci di cavaliere, gare per l'aggiudicazione, stipula, approvazione e registrazione dei contratti, eccetera).

Malgrado ogni impegno, il suddetto lavoro preliminare non ha consentito finora la consegna delle medaglie e delle insegne agli ex combattenti aventi diritto.

Superata la fase organizzativa, il lavoro proseguirà con la maggiore celerità possibile, compatibilmente con le difficoltà che esso presenta per l'accertamento del diritto ai riconoscimenti in parola nei casi, molto frequenti, in cui le domande degli interessati sono incomplete di documentazione.

Mano a mano che si procederà al conferimento dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto, verrà data tempestiva comunicazione alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro per le ulteriori pratiche relative alla liquidazione e al pagamento del-

l'assegno vitalizio. Il Ministero del tesoro ha già impartito al riguardo le opportune istruzioni.

Il Ministro della difesa
GUI

30 ottobre 1968.

AVEZZANO COMES. — *Ai Ministri della marina mercantile e della sanità.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per ovviare all'inconveniente che si verifica sul litorale che dalla località di Savelletri, ad economia prevalentemente turistica, porta a Torre Canne, località di cura, a causa di inquinamento del mare provocato dagli scarichi dei rifiuti di due stabilimenti marmiferi agenti in zona.

Contro tali inconvenienti, che pregiudicano e compromettono in modo rilevante l'avvenire turistico della zona, frutto di notevoli sacrifici delle aziende turistiche locali, è stato più volte richiesto l'intervento della Capitaneria di porto di Brindisi e quello dello stesso Ministero della marina mercantile. Poichè nessuna istanza ha avuto seguito, si chiede ai Ministri competenti se non sia il caso di intervenire urgentemente in difesa della sanità e dell'economia della zona interessata. (I. s. - 443)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Ministro della sanità.

Effettivamente due società marmifere, la « I.MAR.F.A. » e la « EDILMAR », situate sul litorale Savelletri - Torre Canne scaricano a mare, mediante condotti abusivamente realizzati, le acque dei residuati del proprio ciclo di lavorazione.

La Capitaneria di porto di Brindisi, anche a seguito di segnalazione dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno di Fasano, ha elevato nei confronti delle predette società — i cui stabilimenti insistono parte su proprietà privata parte su suolo demaniale marittimo — verbale di contravvenzione ai sensi degli articoli 54, 55 e 1161 del codice della navigazione. Alle società medesime è stato ingiunto di rimuovere detti scarichi a mare.

Ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, l'autorità marittima ha chiesto al locale ufficio del medico provinciale di effettuare le opportune analisi chimiche e biologiche per accertare se e, nell'affermativa, fino a che punto siano state compromesse le risorse biologiche a tutela del patrimonio ittico.

Il Ministro della marina mercantile
SPAGNOLLI

23 ottobre 1968.

BENEDETTI, MORANINO. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.* — Premesso che gli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, prevedono misure per lo sviluppo di attività turistiche nelle zone montane e che con circolare n. 321 del 3 aprile 1968 il Ministero del turismo e dello spettacolo — Direzione generale del turismo — ne ha illustrato le modalità operative;

considerando che le provvidenze previste dalla legge e confermate per la loro attuazione dalla circolare citata hanno sollevato attese e suscitato iniziative presso imprenditori ed Enti locali per la creazione o l'ampliamento di attrezzature turistiche e ricettive e di impianti seggioviari e simili;

considerando altresì che molte di tali iniziative hanno per scopo inderogabile quello di accrescere l'efficienza e la capacità ricettiva degli impianti esistenti nonchè quello di arricchire gli impianti di risalita di nuovi tronchi ai fini dell'aumento del numero delle piste per sciatori per soddisfare esigenze sportive e ricreative sempre più estese, cui i comuni e l'iniziativa privata devono costantemente far fronte pena la decadenza o l'emarginazione delle rispettive località,

si interrogano i Ministri interessati per sapere in quale misura le provvidenze previste dagli articoli 6 e 12 della legge n. 614 abbiano avuto attuazione o, in caso contrario, cosa intendano fare, per quanto di loro

competenza, per rimuovere gli ostacoli che impediscono agli istituti di credito di erogare il credito alberghiero-turistico in accoglimento delle domande presentate, ostacoli che bloccano le iniziative ed espongono quanti le hanno prospettate al rischio di veder superati — nell'attesa — i preventivi di spesa per le opere che possono subire variazioni spesso consistenti dei costi di attuazione col trascorrere dei mesi e degli anni, anche in relazione al fatto che la grande maggioranza dei lavori nelle zone di montagna e di alta montagna possono svolgersi soltanto in un numero limitato di mesi in ciascun anno. (I. s. - 246)

RISPOSTA. — Si risponde, anche a nome del Ministro per il tesoro.

La legge 22 luglio 1966, n. 614, persegue, com'è noto, la finalità primaria di accelerare, mediante forme di intervento straordinario, lo sviluppo economico e sociale delle zone depresse e montane del Centro-nord.

I criteri di attuazione della legge n. 614, per la parte relativa ai finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali e turistiche, sono stati stabiliti, a norma di legge, dal Comitato dei ministri per il Centro-nord ed approvati dal Comitato interministeriale della Programmazione economica (CIPE) il 21 novembre 1967. La circolare n. 150 dell'8 gennaio 1968 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord ha reso noti tali criteri, mentre, per il settore di competenza, questo Ministero, con circolare n. 321 del 3 aprile 1968, ha illustrato il meccanismo di attuazione della legge e impartito le istruzioni opportune per l'istruttoria delle istanze volte ad ottenere le provvidenze ivi contemplate.

Approvata dal Parlamento la nuova legge 26 marzo 1968, n. 326 — per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica — legge operante sull'intero territorio nazionale con obiettivi di riequilibrio territoriale, settoriale e tipologico — si è profilata la necessità di imprimere un indirizzo unitario agli interventi previsti dai due provvedimenti legislativi (legge n. 614 e legge n. 326) e si è ritenuto, conseguentemente, di affidare alla stessa Commissione prevista dall'articolo 12 della legge n. 326 il compito di esprimere il parere circa la concessione delle provvidenze previste da entrambe le leggi.

Il lavoro della Commissione — costituita con decreto ministeriale 8 agosto 1968 — avrà pertanto il compito di armonizzare, in base a criteri prestabiliti nel rispetto delle direttive del programma economico nazionale e nei limiti voluti dal legislatore, i vari interventi.

Per quanto riguarda in particolare lo sviluppo dell'attività turistica nelle zone montane, sia la legge n. 614 sia la legge n. 326 prevedono provvidenze che si concretano nella concessione di mutui a tasso agevolato, di contributi a fondo perduto e di agevolazioni fiscali. In base alla legge n. 614, nei comuni montani le provvidenze possono essere concesse tanto ai privati imprenditori come agli enti locali e loro consorzi. In relazione all'articolo 6 di detta legge, il Ministro del tesoro ha provveduto alla designazione degli istituti autorizzati a concedere i finanziamenti agevolati, con decreto ministeriale 19 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 5 febbraio successivo. Con decreto ministeriale 10 gennaio e 4 giugno 1968 è stato determinato nella misura del 3 per cento annuo il tasso da praticare sui finanziamenti alberghieri, di durata fino a 18 anni, sia per le zone depresse, sia per i territori montani.

La legge n. 326 per le iniziative alberghiere ed extralberghiere nonchè per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari, ovunque ubicati, prevede la concessione di provvidenze a favore di enti pubblici e privati, di associazioni in qualsiasi forma costituite, di imprenditori in genere, di chiunque eserciti attività di interesse turistico e di persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri.

Poichè la condizione primaria per il finanziamento delle opere è ovviamente costituita dalla determinazione dei privati o degli enti locali di intraprenderle, il Ministero non può prefissare gli stanziamenti destinati ai vari tipi di impianti e alle varie zone, non conoscendosi il numero, l'en-

tità, le caratteristiche e la localizzazione delle iniziative. Si rileva al riguardo che nè la legge n. 614, nè la legge n. 326 prevedono termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Peraltro, atteso che il volume degli stanziamenti può considerarsi notevole in relazione alle domande sino ad oggi pervenute, è da ritenere che per lo specifico settore segnalato nell'interrogazione potranno attuarsi a breve scadenza interventi idonei a soddisfare le esigenze più interessanti delle località montane.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
MAGRÌ

22 ottobre 1968.

BERGAMASCO, D'ANDREA, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per richiamare la sua attenzione sulla Risoluzione approvata dal Parlamento europeo, nella seduta del 15 maggio 1968, relativa ai problemi di redazione di un trattato di fusione delle Comunità europee; e, soprattutto, per sapere se non intenda sostenere in sede di Consiglio dei ministri comunitario il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 547)

RISPOSTA. — Il Governo italiano è pronto a sostenere, in sede di Consiglio dei ministri delle comunità economiche europee, le considerazioni di principio e giuridiche espresse dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 maggio 1968, sui problemi relativi alla redazione di un trattato di fusione delle Comunità europee.

Il Governo italiano, tuttavia, non ritiene che un'accelerazione dei lavori comunitari in argomento possa facilitare la soluzione — anche attraverso intese di carattere parziale e provvisorio — dei problemi posti dall'ampliamento delle Comunità.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MALFATTI

24 ottobre 1968.

BETTIOL. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica.* — Per conoscere l'opinione loro e del loro Dicastero sulla Raccomandazione n. 522, relativa ai problemi economici europei, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di maggio 1968 — su proposta della Commissione economica (Doc. 2379) — ed in particolare per sapere se essi non intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato. (I. s. - 260)

RISPOSTA. — Lo spirito di cui sembra uniformarsi la Raccomandazione n. 522 del l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa non è dissimile da quello che ha guidato il Governo italiano nel tracciare le linee della sua ben nota azione in favore dell'allargamento della Comunità economica europea.

Come è infatti universalmente noto, il Governo italiano è stato sempre favorevole all'apertura immediata di negoziati per la adesione alla Comunità dei Paesi che hanno fatto domanda in questo senso. Tuttavia, cosciente delle difficoltà che si frappongono al rapido raggiungimento di tale soluzione ideale, si è fermamente adoperato, sin dal dicembre 1967, quando si rese manifesta la ferma opposizione di uno dei Paesi membri della Comunità all'apertura del negoziato, per stabilire, congiuntamente con gli altri Paesi membri, forme di collegamento con i Paesi aspiranti all'adesione, che senza sostituirsi a questa, ne facilitassero più tardi la realizzazione.

Tale attività è stata particolarmente intensa da quando l'Italia detiene la presidenza di turno del Consiglio. Senza entrare nel dettaglio delle singole iniziative prese in questo settore, si può dire che non vi sia settore di natura commerciale, finanziaria, scientifica, tecnologica, energetica nel quale tutte le possibili forme di colla-

borazione non siano state accuratamente vagliate di conserva con gli altri membri della Comunità, con cui è più diretta l'intesa per quanto concerne l'allargamento della Comunità, ma senza mai mancare di tenerne adeguatamente informato il Governo francese, il cui assenso è ovviamente imprescindibile.

Due tuttavia sono state sempre le condizioni che da parte del Governo italiano sul piano politico si sono poste all'avvio ed allo studio di queste forme di collaborazione:

1) che allo studio di queste si proceda congiuntamente con esperti dei Paesi interessati all'adesione, perchè ovviamente non si possono studiare forme di cooperazione alle spalle o all'insaputa o senza il contributo dei Paesi con cui si ha intenzione di cooperare;

2) che tutte queste forme di collaborazione si pongano nella prospettiva dell'adesione e non come sostitutive di queste, perchè in tal caso si svuoterebbe di contenuto il problema dell'adesione e ciò con conseguenze negative per il raggiungimento del fine che è nei voti di tutti: l'allargamento della Comunità.

Purtroppo, allo stato attuale dei fatti, per il mancato accordo fra i Sei su queste pregiudiziali di ordine politico si sono arrestati i tentativi del Governo italiano per stabilire le auspicate forme di collegamento, anche se non è venuto meno l'impegno di decisamente proseguire nello sforzo intrapreso.

In particolare, per ciò che riguarda l'invito a favorire le esportazioni statunitensi, di cui alla Raccomandazione n. 522 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, nel quadro delle misure annunciate da quel Governo, si deve segnalare, come del resto è già noto, che da parte italiana non si è mancato di far presente l'inopportunità dell'adozione di misure strettamente commerciali, dal momento che l'andamento della bilancia commerciale americana dimostra un'ampia concorrenzialità sulle esportazioni europee.

In sede opportuna l'Italia ha già manifestato le proprie preoccupazioni in ordine alle misure di politica commerciale che gli USA vorrebbero adottare, esprimendo nel contempo l'avviso che ciò potrebbe provocare ritorsioni a catena da parte di vari Paesi europei, con inizio di un processo involutivo in contrasto con lo spirito del Kennedy-round.

Infine, per quanto riguarda la parte della Raccomandazione suddetta che invita i Paesi europei, membri del « Gruppo dei dieci », a trovare un'intesa in materia di riforma del sistema monetario internazionale, si rammenta che il 3 giugno ultimo scorso il Consiglio dei governatori del F.M.I. ha approvato il progetto di istituzione dei « diritti speciali di prelievo », elaborato sulla base dei risultati emersi nelle riunioni monetarie tenute a Londra e a Rio de Janeiro nel decorso anno 1967.

Successivamente il Governo italiano ha approvato, nella seduta del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 1968, un disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, concernente la ratifica di tale progetto e della modifica di alcuni articoli dello statuto del F.M.I.

Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri
MALFATTI

24 ottobre 1968.

BURTULO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per un sollecito ripristino del transito ferroviario sulla linea « Pontebbana » interrotto per il crollo del ponte di Dogna.

In particolare si chiede di conoscere:

1) quali misure di emergenza sono state disposte per garantire il trasporto dei passeggeri sulla tratta Tarvisio - Pontebba - Udine;

2) quali opere di sistemazione provvisoria sono possibili, in attesa della ricostruzione del viadotto, per consentire lo svolgi-

mento del traffico merci sulla medesima tratta, stante l'importanza dello stesso per i centri menzionati e per il porto di Trieste;

3) se e quali procedure urgenti l'Amministrazione intenda adottare per dar corso alla ricostruzione del manufatto nel minore tempo possibile, così da riportare alla normalità il traffico ferroviario su una linea di grande rilevanza per i collegamenti interni ed internazionali. (I. s. - 483)

RISPOSTA. — 1) Nella stessa giornata del 16 settembre ultimo scorso, in cui la linea Udine-Tarvisio è rimasta interrotta in conseguenza del crollo del ponte sul Dogna, l'Azienda ferroviaria statale ha adottato le misure d'emergenza atte a garantire il servizio viaggiatori sulla Pontebbana, informandone gli utenti mediante comunicati stampa ed avvisi nelle stazioni.

Tali misure consistono essenzialmente:

nel dirottamento via Udine-Gorizia-Nova Gorica-Jesenice-Rosembach-Villach, in accordo con le Ferrovie stesse cointeressate, dei treni in servizio internazionale 502-503-508-509;

nel sollecito inoltro, con treni ordinari e straordinari da Gorizia centrale, delle relative carrozze in servizio diretto internazionale su Trieste, Milano, Genova e Roma;

nel mantenimento sul normale itinerario (Venezia-Udine-Tarvisio-Villach) dei treni viaggiatori in servizio locale, nonchè di quelli in servizio internazionale AT.384 e AT.385, effettuati con automotrici, garantendo il proseguimento sul tratto interrotto, mediante trasbordo, con autopullman fra Pontebba e Chiusaforte.

2) Per la più sollecita riattivazione dell'esercizio ferroviario sull'intera linea, la Azienda ferroviaria statale sta provvedendo al montaggio di stilate e travate metalliche scomponibili, sostitutive delle strutture crollate.

Con tale sistemazione provvisoria il servizio viaggiatori e quello merci, sia pure con limitazioni di velocità in corrispondenza del tratto di ponte ricostruito in via provvisoria, si conta potranno essere ripristinati entro il prossimo mese di novembre, semprechè il montaggio delle travate non venga ostacolato dal maltempo.

3) Per la ricostruzione del manufatto con opere definitive è già in corso di studio il relativo progetto da realizzare in un secondo tempo nella maniera più sollecita possibile.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
SCALFARO

24 ottobre 1968.

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è legittimo che da parte di istituti di istruzione superiore si pretenda una domanda in carta da bollo per rilasciare in carta non bollata un certificato per uso aggiunta di famiglia a favore di dipendenti dello Stato e come tale non soggetto ad imposta di bollo.

Il contenuto della presente interrogazione ha già formato oggetto di quella presentata in data 21 dicembre 1967, nella trascorsa legislatura, n. 7193 (Senato), rimasta senza risposta. (I. s. - 192)

RISPOSTA. — Per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, si risponde anche a nome del Ministro della pubblica istruzione.

L'imposta di bollo, com'è noto, è un tributo cartolare che colpisce gli atti in modo autonomo, in relazione unicamente alla loro materiale esistenza ed alla forma estrinseca che essi rivestono.

Data la natura dell'imposta in esame, nessuna deroga al principio enunciato riesce quindi possibile, oltre i casi espressamente previsti in via di eccezione dalla stessa legge istitutiva del tributo o da successive disposizioni agevolative.

Devesi pertanto escludere, in via generale, che il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, accordato dalla legge a determinate categorie di certificati, possa, nel

silenzio della legge stessa, operare anche nei riflessi delle istanze dirette a conseguirli, trattandosi di atti distinti e giuridicamente diversi.

Ove, infatti, il legislatore ha voluto estendere il trattamento di favore accordato a taluni atti e certificati, richiesti per determinati fini, anche alle domande intese ad ottenere il rilascio dei medesimi, ha esplicitamente stabilito l'esonero relativo.

Ciò posto, si fa presente che, in merito al caso cortesemente rappresentato dalla signoria vostra onorevole, le disposizioni esistenti in materia di attribuzione di quote di aggiunta di famiglia, la cui disciplina è contenuta nel decreto-legge luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, non contemplano ipotesi di esenzione nei riguardi delle istanze concernenti richieste di certificati.

In particolare, l'articolo 7 della legge 27 maggio 1959, n. 324, stabilisce soltanto che sono esenti dall'imposta di bollo la domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e la documentazione ad essa relativa.

L'indicata delimitazione della sfera agevolativa trovasi peraltro ribadita in apposita circolare (n. 45 del 3 aprile 1963) del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — emanata in applicazione della legge 11 febbraio 1963, n. 79, recante disposizioni circa il mantenimento delle quote di aggiunta di famiglia in favore del personale statale per i figli maggiorenni studenti universitari.

Devesi pertanto, comunicare che in base alla normativa vigente in materia, le istanze dirette ad ottenere il rilascio di certificati da parte di istituti di istruzione superiore, per gli usi di cui alla sopraccitata legge n. 79, vanno assoggettate alla normale imposta di bollo stabilita dall'articolo 38 della tariffa allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, non essendo per esse prevista alcuna deroga alle comuni disposizioni.

Il Ministro delle finanze
FERRARI - AGGRADI

24 ottobre 1968.

CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che una deliberazione del Consiglio di Stato (sezione V), in merito al ricorso proposto dalla signora Fatigati Ida contro il comune di Fiano Romano (Roma), adottata in data 27 ottobre 1967 e rimessa da quel Consiglio al Ministero dell'interno, non è ancora stata notificata al comune di Fiano Romano.

Per sapere, altresì, quali provvedimenti intenda adottare perchè la decisione del Consiglio di Stato venga applicata dal comune e dalla competente autorità tutoria. (I. s. - 217)

RISPOSTA. — La decisione del Consiglio di Stato (Sez. V) cui si riferisce la signoria vostra onorevole risulta spedita dalla segreteria della Sezione stessa a questo Ministero il 9 gennaio del corrente anno ma, in effetti, essa non è mai pervenuta.

Pertanto, allo scopo di ovviare al presumibile disguido verificatosi, si è provveduto a richiedere l'invio di altra copia della decisione medesima per curarne la notifica in via amministrativa al comune di Fiano Romano.

Peraltro, si fa rilevare che la parte ricorrente avrebbe potuto altresì chiedere, di propria iniziativa, il rilascio di copia autentica della decisione, per notificarla direttamente al comune, onde affrettare lo adempimento del giudicato.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

19 ottobre 1968.

CODIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i provvedimenti che il suo Ministero intende adottare per risolvere l'assurda situazione determinatasi in merito all'istituzione del ruolo dei professori aggregati nelle università. Si fa presente a tale proposito che la relativa legge è entrata in vigore il 10 agosto 1966 e che a distanza di oltre due anni non solo non vi è nelle università italiane un solo professore aggregato, ma non è neppure

stato pubblicato il decreto costitutivo di una sola commissione giudicatrice.

Risulta in particolare che:

per quanto concerne i 400 posti con decorrenza 1° novembre 1966, vi erano fin da allora circa 800 richieste da parte delle università; i concorsi per 364 di detti posti sono stati banditi con bando pubblicato il 16 maggio 1968 e le elezioni delle relative commissioni giudicatrici sono avvenute presso tutte le università il 27 giugno; lo scrutinio di tali elezioni, previsto per la metà di luglio, si è svolto per il momento solo per una minima parte dei concorsi, ed anche il decreto delle commissioni così costituite non è ancora stato pubblicato;

per quanto concerne i 200 posti con decorrenza 1° novembre 1967, vi erano fin dal luglio di tale anno richieste di gran lunga superiori da parte delle università; la ripartizione è stata eseguita con decreto pubblicato appena nel giugno 1968 sicchè stanno ora scadendo i termini per le richieste di concorso da parte delle Università, e solo successivamente potranno essere pubblicati i bandi;

per quanto concerne i 200 posti con decorrenza 1° novembre 1968, le università hanno formulato richieste entro il luglio, ma non è stata eseguita la ripartizione tra le stesse.

Premesso quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere quali precise iniziative verranno adottate al fine di garantire la concreta applicazione d'una legge definita a suo tempo particolarmente significativa, e specificamente se il Ministero intende provvedere affinchè:

a) la costituzione e la convocazione delle commissioni giudicatrici per i primi 364 posti avvenga immediatamente, anche in ossequio al voto del Consiglio superiore che nel giugno 1968 sollecitava il Ministero a rendere possibile l'espletamento dei concorsi entro l'inizio del nuovo anno accademico;

b) gli adempimenti necessari per gli altri posti vengano eseguiti in tempi tali da consentire che col 1° novembre 1969 l'organico — di 1000 posti complessivi — stabilito per tale data possa essere effettivamente ricoperto. (I. s. - 492)

RISPOSTA. — Va premesso che nella prima applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 585, concernente l'istituzione del ruolo dei professori aggregati, è stata necessaria la definizione, da parte della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, dei criteri generali per la formulazione dei « gruppi di materie affini » e il rinvio alle Facoltà, per una revisione, delle prime proposte formulate. Inoltre, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, successiva a quella istitutiva del ruolo dei professori aggregati, è stata prevista l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi a posti di aggregato e la conseguente emanazione di un regolamento per la disciplina della materia. La formulazione del regolamento, secondo la procedura d'obbligo (intese con le altre Amministrazioni interessate, parere del Consiglio di Stato, decreto presidenziale, controllo di legittimità della Corte dei conti) ha comportato un ulteriore ritardo nell'emanazione dei primi bandi di concorso.

Questi gli inevitabili ritardi connessi con la prima applicazione della legge.

Si considerino, poi, la complessa procedura (prevista dalla legge 25 luglio 1966, n. 585 e dalle norme relative ai pubblici concorsi) per pervenire alla nomina di un professore aggregato. Infatti occorrono, oltre a quello relativo alla determinazione dei gruppi di materie affini, due pareri della Sezione prima del Consiglio superiore (sulla composizione dei collegi elettorali e sugli atti delle Commissioni) senza contare gli eventuali pareri integrativi e le pronunce sull'equipollenza dei titoli posseduti dai candidati stranieri. Si aggiunga, poi, che sono necessarie quattro verifiche presso la Ragioneria centrale e quattro registrazioni presso la Corte dei conti di altrettanti provvedimenti (decreto di assegnazione dei posti, bando di concorso, decreti costitutivi delle Commissioni giudicatrici, decreti di nomina). Si aggiungano, inoltre, tre pubblicazioni sul Bollettino ufficiale o sulla

Gazzetta Ufficiale di altrettanti provvedimenti (decreto di assegnazione dei posti, bando di concorso, decreti costitutivi delle Commissioni giudicatrici).

Oltre al tempo necessario per curare gli adempimenti indicati in precedenza, si deve tener conto anche degli intervalli di tempo che, ai sensi della legge n. 585 citata, devono intercorrere fra una frase e l'altra della procedura di nomina dei professori aggregati. Ed esattamente, tre mesi dall'entrata in vigore della legge istitutiva, per la formulazione delle prime richieste di assegnazione di posti; tre mesi dalla pubblicazione del decreto di assegnazione di posti, per la formulazione delle richieste di apertura di concorso; due o tre mesi dalla pubblicazione del bando, rispettivamente, per la presentazione delle domande dei candidati italiani e stranieri; venti giorni dalla pubblicazione dei decreti costitutivi delle Commissioni, per l'invio delle pubblicazioni ai commissari; trenta giorni per la presentazione dei documenti di rito da parte dei vincitori; sei mesi per la chiamata dei vincitori da parte delle Facoltà (termine del quale è necessaria l'abbreviazione di fatto, per evitare che la sola somma dei periodi di sospensione per la decorrenza dei termini superi l'anno).

Tutto ciò premesso si fa presente che, per quanto concerne i concorsi per il primo contingente di posti (organico al 1° novembre 1966), la Commissione preposta agli scrutini e ai sorteggi per la costituzione delle Commissioni giudicatrici ha terminato i suoi lavori ed ha presentato in data 27 settembre ultimo scorso la relazione conclusiva. I professori chiamati a far parte delle Commissioni vengono invitati — con lettere in corso — a comunicare la loro accettazione a giro di posta. Peraltro i decreti di costituzione delle Commissioni giudicatrici (536) potranno essere pubblicati solo a seguito della verifica da parte della Ragioneria centrale e della registrazione presso la Corte dei conti e cioè in una data che, non può essere predeterminata da questa Amministrazione. Entro venti giorni dalla pubblicazione dei decreti nella *Gazzetta Ufficiale*, i candidati dovranno inviare le loro pubblicazioni ai commissari e si potrà quindi procedere alla convocazione delle Commissioni giudicatrici. La procedura si concluderà con l'approvazione degli atti ad opera della Sezione prima del Consiglio superiore, l'invio dei documenti di rito da parte degli interessati e la chiamata dei vincitori da parte delle Facoltà. Risulta pertanto evidente la materiale impossibilità di provvedere alla copertura dei posti a concorso a decorrere dal prossimo 1° novembre.

Per i 200 posti previsti in organico al 1° novembre 1967, scadrà il 5 dicembre prossimo il termine per la presentazione delle richieste di apertura di concorso da parte delle Facoltà interessate e potrà procedersi, quindi, all'emanazione dei bandi di concorso.

Per i 200 posti previsti in organico al 1° novembre 1968, la ripartizione avrà luogo dopo che la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione avrà espresso, nelle prossime adunanze, il giudizio tecnico sulle proposte delle Facoltà.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione, si può assicurare il costante impegno del Ministero della pubblica istruzione per il superamento delle difficoltà connesse alla prima applicazione della legge e per il sollecito corso dell'« *iter* » procedurale, entro i limiti imposti dalla presenza dei termini sospensivi e dall'intervento, previsto per legge, degli organi consultivi e di controllo.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

23 ottobre 1968.

DEL PACE, TEDESCO Giglia. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se siano al corrente della grave situazione determinatasi a seguito dell'inquinamento delle acque dell'Arno per gli scarichi della fabbrica SACAC, di proprietà Soldini, in comune di Capolona. A tutela della popolazione, per la parte di loro competenza, sono già intervenute — in sede amministrativa e giudiziaria — l'Amministrazione pro-

vinciale e l'Amministrazione comunale di Arezzo, la cui popolazione è direttamente danneggiata e legittimamente allarmata.

Per chiedere, inoltre, quali misure si intendano prendere in campo sanitario, sia pure nell'ambito dell'attuale legislazione generalmente ritenuta insufficiente e da riformare, e quali provvedimenti si vogliano adottare nei confronti del sindaco di Capolona — il Soldini medesimo — per omessa tutela degli interessi pubblici in materia. (I. s. - 363)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno. Il 20 luglio scorso si è verificato, in un tratto del fiume Arno, ricadente nel comune di Capolona, un movimento franoso che ha determinato il crollo di circa duecento metri cubi della sponda destra del fiume, il crollo degli argini di tenuta di alcune fosse di decantazione ed ossidazione di liquidi organici provenienti da una vicina cartiera della società Aretina cartoni e affini di Capolona, ed il conseguente scarico nel fiume delle acque luride già contenute nelle fosse medesime.

L'ufficio del Genio civile, in accordo con l'autorità sanitaria, disponeva nella stessa giornata che a cura della società proprietaria della cartiera fosse creato nell'alveo del fiume, mediante una savanella lungo la sponda sinistra, un diversivo che allontanasse le acque fluenti dal piede della frana.

Veniva anche disposta la rimozione, a cura della stessa società, di tutte le materie inquinanti frammiste nel corpo della frana; erano inoltre adottati degli accorgimenti per ottenere, con una prolungata permanenza in un canale di derivazioni di buona parte delle acque nere, la loro decantazione ed il loro lento, graduale smaltimento per evitare il rischio dell'inquinamento dell'acqua intorno alla stazione di pompaggio dell'acquedotto aretino di Buon Riposo.

Il medico provinciale di Arezzo, nel frattempo, sospendeva la lavorazione nello stabilimento industriale di detta società fino a quando non fosse stato installato un nuovo impianto di depurazione dei liquami deflui, nonchè la rimozione e l'allontanamento dei detriti fangosi intrisi nei liquami degli scarichi industriali, al fine di evitare, in caso di pioggia, la loro immissione nel fiume.

I vari interventi effettuati hanno fatto sì che l'acqua fornita dalla centrale di presa di Buon Riposo per la città di Arezzo non divenisse tossica.

Il prefetto di Arezzo, inoltre, tramite il Ministero dell'interno, ha fatto sapere che finora non è emerso alcun comportamento omissivo del sindaco di Capolona circa generici doveri di tutela dell'interesse pubblico.

Comunque dei fatti è stata informata la Procura della Repubblica dall'Amministrazione provinciale di Arezzo.

Il Ministro della sanità
ZELIOLI LANZINI

23 ottobre 1968.

DE MARZI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga intervenire con urgenza per chiarire che le concessioni di autobus ad alcuni albergatori di Abano e Montegrotto (Padova) sono date per trasporti nell'ambito del comune dove sorgono gli alberghi stessi e non per percorsi sino a Padova, sino a Venezia ed addirittura per gite turistiche ai propri clienti in quanto tutto questo mette in grave difficoltà varie famiglie di autonoleggiatori che vivono di questo solo reddito, modesto ed anche stagionale, e sta causando poi tra gli stessi albergatori una accesa concorrenza che può portare solo ad un inutile sperpero di nessun vantaggio economico nel quadro generale. (I. s. - 488)

RISPOSTA. — La facoltà per gli albergatori di adibire autobus immatricolati in uso privato al trasporto dei propri clienti è prevista dall'articolo 58 del codice della strada: il sesto comma di tale articolo consente infatti l'immatricolazione di autobus in uso privato a favore di imprenditori, collettività e simili, per le loro necessità.

L'unica limitazione posta dalla formulazione, abbastanza ampia, della norma riguarda il fine di tale trasporto, concretan-

tesi nelle necessità proprie del richiedente: tale attività cioè non deve presentarsi come fine principale dell'ente, ma soltanto come accessoria di altra che costituisca il fine principale dell'imprenditore o della collettività.

Nessuna limitazione è prevista dalla legge per quanto riguarda il percorso di tali servizi privati.

Non si ravvisano, pertanto, gli estremi di alcun vizio di legittimità nè di merito circa le immatricolazioni in parola.

È da tener presente poi che il caso degli albergatori di Abano è del tutto particolare, sia per ragioni di carattere generale come l'importanza internazionale del centro termale di Abano dove affluiscono viaggiatori in prevalenza stranieri e malati, sia per motivi di carattere specifico quale la ubicazione della stazione delle Ferrovie dello Stato di Abano, ove non effettuano fermata i treni rapidi ed alcuni direttissimi, e la vicinanza dell'importante nodo ferroviario di Padova ove convergono invece le più importanti linee ferroviarie nazionali ed internazionali.

Per quanto riguarda infine l'uso illegittimo delle autorizzazioni da parte degli albergatori che ne abuserebbero effettuando gite turistiche, nessuna prova concreta è stata presentata all'Amministrazione, la quale comunque, in una siffatta eventualità, non mancherebbe di perseguire tali servizi abusivi a norma di legge.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
SCALFARO

24 ottobre 1968.

FERMARIELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le misure che si intendono adottare per sollecitare il completamento dei lavori di ampliamento dell'importante ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia in considerazione della assoluta inadeguatezza della sua ricettività e dei suoi servizi e della concreta impossibilità di assicurare ai lavoratori e ai cittadini della zona un'assistenza ospedaliera che si svolga in migliori condizioni rispetto alle attuali. (I. s. - 112)

RISPOSTA. — Con contratto n. 16071 del 14 marzo 1966, venne affidato da parte dell'Amministrazione dell'ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia all'impresa Celotto l'esecuzione dei lavori di ampliamento e completamento dell'Ospedale stesso.

Nel corso dei lavori, essendo stata accertata l'inadeguatezza di alcune originarie previsioni e volendosi conferire al complesso edilizio una maggiore ricettività e funzionalità, venne redatto un progetto generale di variazione che riportò l'approvazione del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania in data 25 luglio 1967.

A seguito di ciò, venne inoltrata istanza al Ministero dei lavori pubblici per ottenere il relativo finanziamento ed il 23 marzo 1968 il predetto Dicastero ha comunicato di aver incluso nel programma degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574 i lavori di completamento dell'opera e di aver determinato di ammettere a contributo, per gli esercizi finanziari 1967-68 la spesa di lire 93 milioni.

Successivamente è stato elaborato il relativo progetto che ha riportato l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'ente in questione.

Allo stato attuale sono state già espletate le fasi relative agli impianti di riscaldamento ed elevatori e sono in corso i relativi lavori.

Il Ministro della sanità
ZELIOLI LANZINI

23 ottobre 1968.

FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quando ritiene di convocare i comizi elettorali nel comune di Vico Equense attualmente retto da gestione commissariale dopo il disfacimento della direzione amministrativa locale. Il comune di Vico Equense ha urgenti e impegnativi problemi da risolvere accumulatisi e

aggravatisi per l'inerzia e l'inettitudine della disciolta amministrazione e ha bisogno al più presto della sua normale vita democratica per affrontarli decisamente e concretamente, nell'interesse di tutta la cittadinanza. (I. s. - 551)

RISPOSTA. — Non è stato possibile indire per domenica 17 novembre prossimo venturo le elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale di Vico Equense, in quanto tale organo è soltanto sospeso ed è tuttora in corso la necessaria istruttoria per promuovere il suo scioglimento mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

19 ottobre 1968.

FUSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio delle popolazioni del comune di Magliano (Grosseto) per lo stato di deplorevole abbandono in cui trovasi un tratto della strada statale n. 323, detta del Monte Amiata. Tale strada è stata depolverizzata ad eccezione del tratto che va dal Km. 90 al Km. 94 e che collega il comune di Magliano alla frazione di Pereta.

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori nel tratto suddetto e quali provvedimenti codesto Ministero intende prendere per completare con sollecitudine i lavori di depolverizzazione onde porre fine allo stato attuale di intransitabilità. (I. s. - 79)

RISPOSTA. — La strada statale n. 323 « del Monte Amiata » fu costruita, a suo tempo in macadam all'acqua, ossia con materiale da costruzione, attualmente non più usato.

Successivamente l'A.N.A.S. ha provveduto, mediante una serie di lavori, al totale rifacimento di detta strada, per il cui completamento manca, al presente, soltanto il tratto compreso tra il Km. 90 + 400 ed il Km. 96 + 300.

L'A.N.A.S. si rende conto della necessità di realizzare la sistemazione definitiva anche del tratto indicato dal senatore interrogante e si riserva di provvedervi non appena le disponibilità di bilancio lo consentiranno.

Il Ministro dei lavori pubblici
NATALI

30 ottobre 1968.

GATTO Eugenio. — *Al Ministro della difesa.* — Si premette che all'interrogazione I. s. - 237, presentata dall'interrogante, del seguente tenore:

« Premesso:

che la leva di Marina è più lunga di quella delle altre armi;

che ai giovani delle città di mare si impone la leva di Marina fino ad esaurimento delle esigenze della stessa,

per sapere:

a) se sia giusto che i giovani delle città di mare arruolati nella Marina debbano prestare un servizio militare più lungo dei giovani delle altre città;

b) se questo sia compatibile con i princìpi sanciti dalla Costituzione »

venne data la seguente risposta:

« L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 — sulla leva e il reclutamento obbligatorio nelle tre Forze armate — assoggetta alla leva di mare i giovani che — per le attività esercitate, per i titoli posseduti, per i servizi già prestati o perchè residenti in comuni costieri — sono ritenuti più qualificati a prestare servizio militare in Marina.

La maggior durata della ferma di leva, prevista dall'articolo 81 del citato decreto del Presidente della Repubblica, per i giovani avviati alle armi in Marina, trova giustificazione nelle particolari esigenze tecniche connesse all'efficienza di detta Forza armata che richiedono un più lungo periodo di addestramento.

Ciò non sembra in contrasto con alcuno dei princìpi dettati dalla Costituzione, la quale, nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare, ha lasciato alla legge di definire i limiti e le modalità ».

La norma citata sembra in contrasto quanto meno con gli articoli 3, 23 e 52 della Costituzione, per cui l'interrogante chiede di sapere se, data la delicatezza della materia, il Ministro non ritenga di chiedere il parere degli organi costituzionali competenti sulla costituzionalità o meno delle norme citate. (I. s. - 513)

RISPOSTA. — In relazione al suggerimento dell'onorevole interrogante, si comunica che, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, la pronuncia sulla costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge (come è il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237) è riservata alla Corte costituzionale.

Questa, peraltro, non può essere adita in via consultiva ma soltanto nei casi in cui la questione sia rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).

Il Ministro della difesa
GUI

24 ottobre 1968.

LIMONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, in considerazione del parere espresso, su richiesta proprio del Ministero dell'interno, dal Consiglio di Stato nella adunanza del 27 settembre 1960, per il quale parere « pur apparendo la tredicesima mensilità nella sua origine (decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263) e nella sua attuale disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19), come mera gratificazione, non facendo parte, quindi, dello stipendio in senso tecnico giuridico, tuttavia il sistema di computo e di pagamento adottato ha favorito la concezione empirica che la considera come compresa nello stipendio, tanto più che, nei confronti dei dipendenti degli enti locali, essa, ai sensi degli ordinamenti degli Istituti di previdenza, è pensionabile », non ritenga opportuno, al fine di dissipare le incertezze esistenti in proposito, sentire nuovamente il parere del consesso consultivo per stabilire se la tredicesima mensilità debba essere compresa od esclusa agli effetti della commisurazione della quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 40, ultimo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato con l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1963, n. 361, e sostituito con l'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749. (I. s. - 482)

RISPOSTA. — Dal parere del Consiglio di Stato citato dalla signoria vostra onorevole — richiesto da questo Ministero allo scopo di chiarire se la 13ª mensilità dovesse ritenersi valutabile ai fini della concessione delle prestazioni previdenziali dell'INADEL e, quindi, fosse soggetta alle relative contribuzioni, ai sensi della legge 1° marzo 1952, n. 116 — non può trarsi la conseguenza della cumulabilità della 13ª mensilità allo stipendio ai fini del computo della quota massima dei diritti di segreteria.

Ciò in quanto l'articolo 40 della legge 3 giugno 1962, n. 604, ha inteso commisurare tale quota allo « stipendio » propriamente detto con esclusione delle altre « voci » che compongono il trattamento economico complessivo e, cioè, solo alle 12 mensilità annuali che costituiscono il corrispettivo del lavoro prestato in relazione alla qualifica rivestita; mentre la 13ª mensilità, come affermato dal Consiglio di Stato, è da considerare « integrazione normale e costante della retribuzione » che si aggiunge alle altre dodici mensilità in cui si suddivide lo stipendio fondamentale.

Va tenuto presente, inoltre, che la 13ª mensilità è pensionabile per i dipendenti degli enti previdenziali mentre non lo è per i segretari comunali e provinciali e non è utile al computo degli aumenti periodici di stipendio.

Circa l'opportunità di chiedere in proposito il parere del Consiglio di Stato, è da rilevarsi che la questione stessa ha già

formato oggetto di ricorso giurisdizionale, in atto pendente presso quel Consesso: si è, quindi, in attesa della relativa decisione alla quale il Ministero non mancherà di attenersi.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

19 ottobre 1968.

MACCARRONE Antonino. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se intende promuovere i provvedimenti del caso — in accoglimento dei voti degli Ordini forensi di Pisa, Livorno e Massa — per la istituzione in Pisa di una sezione staccata della Corte d'appello di Firenze, con giurisdizione limitata ai tribunali di Pisa, Livorno, Massa e Grosseto, anche in considerazione del fatto che, nonostante l'impegno della Corte d'appello di Firenze, il sempre crescente lavoro giudiziario provoca inevitabili ritardi nella definizione dei processi. (I. s. - 447)

RISPOSTA. — Circa il problema dell'istituzione in Pisa della Corte d'appello o della sezione distaccata, si deve far presente, in linea generale, che è sconsigliabile l'istituzione di nuove Corti d'appello o di sezioni distaccate e, ciò, allo scopo di mantenere inalterata, il più possibile, l'attuale base regionale di tali uffici, aggiungendosi che, in ogni caso, dovrebbero essere escluse modificazioni parziali o isolate di circoscrizioni giudiziarie, adottandosi, invece, il più opportuno e razionale criterio di comprendere ogni modifica in un piano generale di riforma esteso a tutto il territorio dello Stato.

In merito al caso particolare di Pisa, si informa che nel 1959 detta città inoltrò istanza a questo Ministero per ottenere la istituzione, in sede, di una Corte d'appello. La richiesta fu esaminata con la massima comprensione, ma, sentiti, tra l'altro, i capi della Corte di appello di Firenze, si dovette concludere che la creazione del nuovo organo giurisdizionale non era giustificata nè da una esigenza della migliore tutela degli interessi della popolazione, nè dalla necessità del servizio giudiziario.

Il problema è stato recentemente ripreso in esame, per un approfondito studio, a seguito di interrogazioni presentate in entrambi i rami del Parlamento; ma le conclusioni, almeno per ora, non sono risultate positive.

In particolare i capi della Corte d'appello di Firenze hanno espresso parere decisamente contrario alla invocata istituzione di una Corte d'appello o di una sezione di Corte d'appello con giurisdizione sui tribunali di Pisa, Grosseto, Livorno, Lucca e Massa.

In effetti la invocata istituzione, mentre sminuirebbe in sommo grado l'importanza della Corte d'appello di Firenze che ha tradizioni fulgidissime e fu sino al 1922, sede di Corte di cassazione non si risolverebbe in un reale ed apprezzabile vantaggio delle popolazioni dei circondari dei tribunali predetti, le quali sono già collegate a Firenze da agevolissime comunicazioni.

D'altronde, la Corte di Firenze già ottimamente funzionante potrebbe dare attuazione con organici completi di magistrati e funzionari di cancelleria ad una giustizia rapida ed efficace senza che si debba procedere allo smembramento dell'Ufficio. Tale smembramento, poi, oltre a richiedere ingenti spese, non giustificate rispetto ai vantaggi che potrebbero ottenersene, si risolverebbe nella creazione di monconi che le note deficienze degli organici del personale dei magistrati e dei cancellieri non consentirebbero di rendere funzionali.

Allo stato, pertanto, non vi sono elementi per poter aderire alla richiesta istituzione della Corte d'appello o della sezione di Corte di appello in Pisa, ma questo Ministero non mancherà di tenere in evidenza il problema sotto l'aspetto generale per il caso che in avvenire si verificasse un mutamento della situazione tale da consigliare la desiderata istituzione del nuovo ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia
GONELLA

29 ottobre 1968.

MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In merito alla necessità che con il prossimo anno scolastico sia istituito in Manfredonia (Foggia) — sia pure mediante la creazione di una classe per anno e inizialmente come sezione staccata del locale liceo scientifico o del liceo classico di Foggia ovvero di quello di Monte S. Angelo — un ginnasio-liceo statale.

L'interrogante fa presente che sono numerosi i giovani che nel prossimo anno scolastico vorranno frequentare il ginnasio, avendo conseguita la licenza media con l'idoneità in latino, per cui una petizione a firma di molti genitori è stata indirizzata al Ministero e il Consiglio comunale di Manfredonia, con voto unanime, l'ha fatta propria, impegnandosi anche ad assumere a carico del bilancio comunale ogni spesa relativa ai locali. (I. s. - 418)

RISPOSTA. — La possibilità di istituire un liceo scientifico nel comune di Manfredonia, non è stata presa in considerazione dal momento che non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso da parte dell'ente locale (Provincia) tenuto ad assumere gli oneri per il funzionamento della scuola predetta. È appena il caso di far presente che neppure per i decorsi anni scolastici 1966-67, 1967-68 è pervenuta la richiesta di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

23 ottobre 1968.

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere come si intenda fronteggiare la drammatica situazione esistente in numerosi comuni della provincia di Foggia ove l'insufficiente erogazione di acqua potabile è causa di gravissimo disagio e di pericolo per la salute, tanto che nei giorni scorsi si sono avute vive manifestazioni popolari di protesta, come quelle di Manfredonia e di Monte S. Angelo. (I. s. - 211)

RISPOSTA. — La situazione derivante dalla deficitaria erogazione idrica giornaliera degli abitati del Gargano-sud, tra cui Monte S. Angelo, è dovuta:

a) al continuo accrescimento dei consumi;

b) al crescente sviluppo urbanistico degli abitati;

c) alla siccità che si è verificata nella primavera-estate dell'anno in corso.

Il problema dell'approvvigionamento idrico del Gargano sud potrà trovare piena e completa soluzione soltanto con l'integrazione delle attuali insufficienti opere di adduzione e delle fonti di alimentazione, provvedimenti connessi alla realizzazione del nuovo acquedotto del Fortore, i cui progetti esecutivi dei primi due lotti sono stati già inoltrati alla Cassa per il Mezzogiorno per l'approvazione e il finanziamento.

Sono state già fissate le gare per l'appalto del 1° lotto dei lavori dell'acquedotto del Fortore e i primi tre lotti dell'acquedotto del Pertusillo, che consentiranno, ad opere ultimate, l'integrazione dei fabbisogni dell'acquedotto pugliese.

In attesa dell'arrivo delle fonti integrative di cui si è detto, per migliorare sensibilmente la pesante situazione dei comuni del Gargano sud sono in corso i seguenti provvedimenti:

1) costruzione della nuova diramazione Torre Guiducci-S. Marco in Lamis, con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, i cui lavori sono stati già appaltati e consegnati. Con detti lavori si creerà la possibilità di disporre di tutta l'acqua della falda di Torre Guiducci per gli abitati di San Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis e Rignano Garganico mentre per i comuni di Manfredonia e Monte S. Angelo resterà a disposizione l'attuale portata distribuita ai tre abitati citati ottenendo così un incremento delle ore di erogazione;

2) sostituzione dei macchinari dell'impianto di sollevamento di Monte S. Angelo, con una spesa di circa lire 100 milioni, che consentirà di sollevare una maggiore portata di acqua per l'abitato omonimo, aumentando quindi le ore di erogazione;

3) circuitazione dei pozzetti di interruzione lungo la diramazione Foggia-Manfredonia, che consentirà di ottenere incremento di portata in arrivo all'impianto di sollevamento di Monte S. Angelo;

4) infine, recentemente la Cassa per il Mezzogiorno ha approvato e finanziato il progetto per l'utilizzazione della falda freatica dei pozzi di Orta Nova, per una spesa di lire 554 milioni, che consentirà di migliorare ulteriormente l'approvvigionamento idrico dei comuni del Gargano.

Si informa, inoltre, che le domande del comune di Monte S. Angelo, tendenti ad ottenere il contributo statale per la costruzione dell'acquedotto, della rete idrica, e della fognatura, sono incluse nella graduatoria compilata dal Genio civile di Foggia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per l'anno finanziario in corso.

La possibilità di concedere il contributo stesso sarà valutata nei limiti delle eventuali disponibilità di bilancio, comparativamente con tutte le altre numerose istanze del genere.

Il Ministero della sanità, per conto del quale anche si risponde, ha fatto presente che è stato disposto il trasporto di acqua del Sele a mezzo servizio di navi cisterna da Bari a Manfredonia, allo scopo di convogliare una maggiore portata verso Monte S. Angelo, Mattinata, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano.

Il Ministro dei lavori pubblici
NATALI

30 ottobre 1968.

MAIER. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali le fatture delle forniture e dei lavori eseguiti da ditte specializzate per conto delle Ferrovie dello Stato non vengono saldate entro i termini prescritti dai contratti, e cioè a 60 giorni dalla consegna.

L'interrogante fa rilevare che i notevoli ritardi comportano un danno sensibile per le aziende impegnate, danno che si ripercuote anche sulle maestranze determinando situazioni pesanti.

In considerazione di ciò, si ritiene necessario l'intevento del Ministro nei confronti della propria Amministrazione al fine di garantire il rispetto delle scadenze. (I. s. - 580)

RISPOSTA. — Premesso che nelle condizioni generali per le forniture all'Azienda ferroviaria statale i termini di pagamento non sono fissati rigidamente, bensì stabiliti in « circa » 60 giorni dalla data di accettazione del materiale e « semprechè siano state esaurite le pratiche amministrative », si precisa che, di regola, il pagamento interviene entro il termine anzidetto.

Detto termine viene superato soltanto per una limitata percentuale di casi, allorchè, per cause varie, i complessi adempimenti cui per legge sono condizionati i pagamenti delle Amministrazioni dello Stato richiedono un tempo superiore ai 60 giorni.

In tale ultimo caso rientrano, ad esempio, le sospensive di pagamenti dovute ad inadempienze tecniche od a mancate osservanze contrattuali da parte del fornitore; le forniture finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, essendo le relative fatture liquidabili previo specifico benestare dell'ente, eccetera.

Si assicura comunque che l'Azienda ferroviaria statale rivolge particolare cura alla tempestività dei pagamenti e che, a tale fine, sono in corso di attuazione e di studio perfezionamenti procedurali nell'*iter* delle fatture e delle documentazioni relative.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
SCALFARO

24 ottobre 1968.

MANCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se, in considerazione della opposizione manifestata dalla grande maggioranza dei cineasti, da organizzazioni culturali e associazioni professionali all'attuale struttura autoritaria di origine

fascista della Mostra di Venezia e di fronte al pericolo che la manifestazione cinematografica si trasformi in uno scontro tra le forze culturali, di cui la Mostra dovrebbe essere espressione, e i dirigenti della Mostra stessa, il Governo non intenda assumere iniziative immediate ed efficaci per tutelare il carattere culturale ed artistico della rassegna, nel quadro del rinnovamento in atto nel cinema italiano, e se, tra queste iniziative, il Governo non ritenga opportuno decidere la sospensione della manifestazione veneziana, sollecitando l'esame immediato del nuovo progetto di statuto della Biennale, che il Gruppo socialista ha presentato al Senato (*Già interr. or.* n. 144). (I. s. - 518)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'eventuale sospensione, come richiesto dalla signoria vostra onorevole, della Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, avrebbe comportato una restrizione alla sfera di autonomia della « Biennale » e dei suoi organi, che il Governo ha invece sempre voluto scrupolosamente rispettare.

Si deve, d'altra parte, dare atto alla Presidenza e al Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia della fermezza e della prudenza insieme, e del senso di responsabilità, dimostrati nelle delicate circostanze che si sono determinate durante la recente edizione della manifestazione veneziana, che anche quest'anno ha così potuto concludersi soddisfacentemente.

È da considerare, inoltre, che una sospensione della Mostra, in attesa dell'esame, in sede parlamentare, del nuovo progetto di statuto della « Biennale », sarebbe stata di pregiudizio per la tradizione di continuità ed importanza di tale manifestazione artistica, e avrebbe determinato disappunto nelle varie categorie interessate della cittadinanza veneziana.

Per queste ragioni è stato ritenuto più conveniente fare svolgere regolarmente la XXIX Mostra.

Si assicura, per altro, che il Governo è favorevole ad un rapido aggiornamento delle strutture della « Biennale ».

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
MAGRÌ

21 ottobre 1968.

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per la sistemazione della strada Pizzo-Tropea (Catanzaro), di recente consegnata all'ANAS, la cui situazione, estremamente pericolosa per gli automobilisti, esige un sollecito e sostanziale miglioramento, soprattutto in considerazione del notevole e continuo sviluppo del traffico turistico nella zona che è tra le più suggestive della regione calabrese. (I. s. - 226)

RISPOSTA. — Il competente Compartimento della viabilità per la Calabria sta provvedendo alla redazione del progetto relativo ai lavori di sistemazione della strada statale n. 522 « di Tropea », che consisteranno nell'allargamento e miglioramento della sede stradale e in rettifiche di curve e varianti.

Il Ministro dei lavori pubblici
NATALI

30 ottobre 1968

MURMURA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — L'interrogante, riportandosi alle legittime istanze delle popolazioni, della stampa qualificata e degli enti locali di Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Ioppolo e Nicotera, investiti da un considerevole sviluppo turistico — tanto che numerose e molteplici iniziative private e pubbliche (INSUD) vanno ivi localizzandosi; rilevando, inoltre, l'esistenza delle infrastrutture civili ed igieniche, almeno nelle zone marine e paesaggisticamente tutelabili dei suddetti comuni, rientranti nei comprensori turistici di cui alla legge n. 717 del 1965,

e ricordando che quasi tutte le suindicate zone cominciano ad avere strumenti urbanistici razionalizzanti l'insediamento civile ed edilizio, chiede di conoscere i motivi del mancato riconoscimento — che può avvenire anche d'ufficio — come stazione di soggiorno e turismo e la conseguente erezione dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo della zona comprendente gli interi territori comunali di Parghelia, Tropea, Ioppolo e Nicotera e la fascia marina di Zambrone, Ricadi e Spilinga, dando ad essa la prestigiosa ed affascinante denominazione di « Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Capo Vaticano». (I. s. - 404)

RISPOSTA. — L'iniziativa per il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo non può essere assunta di ufficio dal Ministero del turismo e dello spettacolo, in quanto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, prevede che detto riconoscimento venga concesso con « decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio o dei Consigli comunali interessati o del Consiglio provinciale o dell'Ente provinciale per il turismo o della Camera di commercio, industria e agricoltura . . . ».

Non risulta, per altro, dagli atti di questa Amministrazione, che sia pervenuta alcuna istanza di riconoscimento da parte degli enti o uffici che, ai sensi del ricordato decreto presidenziale n. 1042 del 1960, sono legittimati a farla.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
MAGRÌ

30 ottobre 1968.

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali concreti passi intenda compiere presso l'Enel perchè consenta, sia pure con le garanzie dovute per la salvaguardia degli impianti, l'accesso di motoscafi e natanti negli splendidi laghi dell'Ampollino e dell'Arvo, così incentivando lo sviluppo turistico in quelle ridenti zone della Calabria. (I. s. - 458)

RISPOSTA. — Il problema a cui si riferisce la signoria vostra onorevole non concerne esclusivamente i laghi di Ampollino ed Arvo ma tutti i bacini artificiali italiani.

L'Enel ha sempre respinto le richieste avanzate da enti e privati tendenti ad utilizzare i bacini idroelettrici a scopi turistico-sportivi essenzialmente per motivi di sicurezza.

Per altro la materia ha formato oggetto, di recente, di attento esame da parte del Ministero dei lavori pubblici e delle altre Amministrazioni interessate, al fine di poter contemperare le iniziative turistico-sportive degli enti locali con le esigenze di interesse generale della produzione di energia elettrica.

Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base del parere espresso dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, ha stabilito che il problema della navigazione e dell'esercizio di attività turistico-sportive nei bacini artificiali, può essere risolto secondo le istruzioni impartite con circolare 13 dicembre 1960, n. 1740 dal predetto Dicastero dei trasporti agli Ispettorati compartimentali della MCTC.

Tali istruzioni prevedono che l'ente interessato ad un determinato bacino per lo esercizio delle attività turistico-sportive, potrà presentare la relativa domanda circostanziata al Ministero dei trasporti, Ispettorato compartimentale competente — e per conoscenza al Ministero dei lavori pubblici e all'ente concessionario — che provvederà ad ammetterla a regolare istruttoria giusta le norme e le modalità previste dalla circolare citata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

29 ottobre 1968.

MURMURA. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per conoscere se, considerato che la Cassa depositi e prestiti assume di non trovarsi in condizione di erogare i mutui necessari alla realizzazione degli ospedali civili di Nicotera, di Tropea e di Serra S. Bruno, in provincia di Catanzaro, non ritenga opportuno disporre il finanziamento a mezzo degli istituti di credito previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e ciò a norma della legge n. 82 del 1968, anche in considerazione dello stato di gravissima crisi della rete ospedaliera calabrese e del fatto che i progetti dei suindicati ospedali sono stati favorevolmente esaminati ed approvati da molti mesi dal comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro. (I. s. - 558)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero della sanità.

Ai fini della realizzazione di nuovi ospedali civili, gli enti interessati possono chiedere direttamente la concessione di mutui assistiti dalla garanzia statale, ai sensi della legge 5 febbraio 1968, n. 82, anche agli istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375.

Si fa comunque presente che, per quanto riguarda l'ospedale di Serra S. Bruno la Cassa depositi e prestiti ha concesso un mutuo di lire 600.000.000 sin dall'8 maggio 1968. In conto di tale mutuo, erogabile con le modalità di rito, in base agli stati di avanzamento dei lavori, non risulta pervenuta alcuna richiesta di pagamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

30 ottobre 1968.

MURMURA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, in accoglimento delle ripetute, molteplici e documentate segnalazioni della direzione provinciale di Catanzaro, intenda dotare l'ufficio di Vibo Valentia del personale indispensabile per l'ordinata effettuazione dei servizi, soprattutto di quello del recapito della corrispondenza. (I. s. - 591)

RISPOSTA. — Premesso che questa Amministrazione non manca di tenere in attenta considerazione le esigenze di personale necessario per adeguare convenientemente l'andamento dei servizi postelegrafonici di Vibo Valentia alle sempre crescenti necessità dell'utenza, si fa in particolare presente, per quanto riguarda il servizio di recapito della corrispondenza, che presso la competente Direzione provinciale poste e telegrafi di Catanzaro sono in corso i necessari accertamenti ispettivi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE LUCA

23 ottobre 1968.

MURMURA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, in ottemperanza al disposto del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e sullo stato giuridico del personale, intenda indire con urgenza un concorso per fattorini postali, limitato a coloro che, con almeno un anno di procacciato, si trovano nelle altre condizioni volute dal predetto testo unico. L'urgenza del bando di concorso nasce dallo stato di estrema carenza di personale nel settore, nonchè dal fatto che molti procaccia postali, licenziati in conseguenza delle nuove norme, hanno soltanto tale possibilità di occupazione e di lavoro nell'ambito della Pubblica Amministrazione. (I. s. - 592)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che è attualmente in corso di registrazione il decreto approvativo della graduatoria di un concorso per posti di fattorino di uffici locali e agenzie postelegrafoniche, bandito ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1965, n. 832.

Ai 4.973 idonei del concorso stesso dovranno essere conferiti, a norma dell'anzidetto articolo 3, tutti i posti che si rende-

ranno vacanti, a qualsiasi titolo, fino al 31 dicembre 1968, posti che verranno senza meno totalmente coperti dagli stessi idonei.

I posti che si renderanno vacanti a decorrere dal 1° gennaio 1969, dovranno, invece, essere conferiti:

1) a norma dell'articolo 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, ai procaccia con obbligazione personale con almeno tre anni di servizio, cessati nel triennio precedente all'entrata in vigore della legge stessa ed a quelli in servizio alla data di entrata in vigore della legge (i quali dovranno essere licenziati in conseguenza della soppressione e della trasformazione del servizio loro affidato) purchè abbiano prestato almeno tre anni di servizio;

2) agli orfani ed alle vedove di guerra, e categorie assimilate, nella misura prevista dagli articoli 9 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ciò stante, non è per ora possibile, per mancanza di posti disponibili, bandire i concorsi per posti di fattorini di uffici locali ed agenzie poste e telegrafi previsti dall'articolo 63 del testo unico sull'ordinamento degli uffici locali ed agenzie e sullo stato giuridico del relativo personale, ai quali potranno partecipare anche i procaccia con obbligazione personale che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale qualifica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE LUCA

30 ottobre 1968.

NENCIONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

1) se gli sia giunta notizia che l'« Eridania », dal 1° luglio 1968, ha vietato, senza alcun preavviso, ai suoi concessionari di cedere zucchero alle ditte confezionatrici del predetto in bustine per il consumo;

2) se non ritenga, in caso positivo, ritenendo il divieto lesivo degli interessi delle ditte confezionatrici, dotate di costose attrezzature e delle maestranze che si vedono improvvisamente private del lavoro, d'intervenire affinchè il divieto venga rimosso. (I. s. - 371)

RISPOSTA. — La società Eridania ha introdotto nelle condizioni generali di vendita dello zucchero la clausola in base alla quale è fatto espresso divieto al compratore di « modificare comunque gli imballaggi e le confezioni originali in cui lo zucchero è venduto dalla società o di sostituire ad essi altri imballaggi o confezioni di peso e/o diciture eguali o diversi ».

La stessa società nel fornire i chiarimenti del caso, si è richiamata alle disposizioni sanitarie vigenti per i prodotti alimentari, sottolineando la necessità di evitare il pericolo di qualsiasi eventuale responsabilità derivante dalla distribuzione di un prodotto di origine o qualità diverse da quelle indicate, o sofisticato, e ricordando il disposto dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441.

Tale articolo prescrive che i prodotti alimentari debbono riportare sulla confezione o su etichette apposite l'indicazione, a caratteri leggibili ed indelebili, del nome, ragione sociale o marchio depositato dell'impresa produttrice nonchè l'indicazione della sua sede e del suo stabilimento di produzione.

Si deve far presente, comunque, che questo Ministero non potrebbe mai prendere in considerazione la possibilità di un intervento, come sollecitato dalla signoria vostra onorevole, trattandosi di questione che investe rapporti di natura privata tra l'azienda produttrice di zucchero ed i propri concessionari.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

29 ottobre 1968

PAPA, MARIS, CALAMANDREI, CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Ai Ministri delle*

poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali. — Per conoscere l'elenco dei collaboratori a contratto e di coloro che durante il 1967 e nella prima metà del 1968 hanno saltuariamente collaborato in modo retribuito ai servizi della RAI-Radiotelevisione italiana.

Tale richiesta è dettata dalla necessità che il Parlamento sia posto in grado di valutare lo stato e gli orientamenti dell'Ente, in un campo decisivo ai fini della determinazione dei suoi indirizzi. (I. s. - 351)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'Ente radiotelevisivo, oltre ai normali rapporti di lavoro subordinato con il personale dipendente, stipula un certo numero di contratti di collaborazione, nei quali sono chiaramente stabilite le prestazioni professionali che si richiedono e sono indicati i relativi emolumenti che vengono poi corrisposti a seguito di prestazioni regolarmente effettuate.

Tali contratti hanno una durata non superiore ad un anno e, a differenza di quelli di tipo impiegatizio per il personale avventizio assunto per brevi periodi, che sono regolati dalle leggi vigenti, non prevedono un vero e proprio rapporto di subordinazione.

I rapporti di consulenza, che fino a qualche tempo fa erano quattro, si sono ridotti alla data del 1° gennaio 1968 ad uno soltanto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE LUCA

23 ottobre 1968.

PELLICANO'. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando intenda risolvere il grave ed assillante problema della riliquidazione, secondo la legge delega, delle pensioni ai dipendenti dello Stato.

La lentezza ed il ritardo provocatorio delle relative operazioni esasperano la benemerita categoria e gettano discredito sull'Amministrazione dello Stato. (I. s. - 694)

RISPOSTA. — La riliquidazione delle pensioni al personale statale, prevista dagli articoli 31 e 32 della legge 18 marzo 1968, n. 249, richiede il completo riesame della posizione giuridico-economica dell'ex dipendente, riesame che deve essere necessariamente compiuto dalle Amministrazioni centrali, ciascuna delle quali amministra il proprio personale e dispone degli elementi necessari per la determinazione del trattamento economico da prendere come base per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

La complessità della procedura era ben presente allo stesso legislatore, che — per accelerare per quanto possibile il pagamento delle nuove pensioni — al citato articolo 31 ha disposto che il pagamento possa essere effettuato, dalle Direzioni provinciali del Tesoro, sulla base di ruoli provvisori trasmessi dalle Amministrazioni centrali senza attendere gli adempimenti degli organi di controllo sul provvedimento definitivo.

Da parte dell'Amministrazione non si omette di adoperarsi per il più sollecito *iter* delle liquidazioni. A tal fine, relativamente alle pensioni di riversibilità da riliquidarsi a cura delle Direzioni provinciali del Tesoro, giusta l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, con circolare n. 50 del 20 maggio 1968 è stato disposto che le Amministrazioni interessate inviino agli stessi uffici provinciali un progetto teorico nel quale siano indicati la pensione che sarebbe spettata al dante causa e gli altri dati occorrenti per desumere l'esatta posizione giuridico-economica del medesimo.

Successivamente, questo Ministero ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri affinchè, per un più sollecito disbrigo delle pratiche, inviti le Amministrazioni suddette a ricorrere alle prestazioni straordinarie del personale nei limiti massimi di orario e di spesa previsti dalle vigenti disposizioni, nonchè ad avvalersi della norma di cui all'articolo 43 della citata legge n. 249 che, come del resto è già noto alla signoria vostra onorevole, contempla la possibilità

di prestazioni col sistema del cottimo, da retribuire con compensi speciali.

Alle Direzioni provinciali del Tesoro sono state pure impartite disposizioni affinchè, appena in possesso dei dati necessari, provvedano all'ammissione a pagamento delle nuove pensioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

30 ottobre 1968.

PIOVANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere che cosa si attenda a dare inizio ai lavori per la costruzione del nuovo edificio per gli uffici delle poste e telegrafi in Voghera, per il quale il comune ha già da due anni messo a disposizione un'area in Piazza del Castello angolo Via Cavour.

La nuova costruzione è vivamente attesa dalla popolazione e dai dipendenti delle poste. Essa infatti consentirebbe il potenziamento dei servizi, trasformando l'ufficio postale locale in ufficio principale, con conseguente passaggio in ruolo di tutto il personale oggi ancora inquadrato nell'albo nazionale, l'apertura di nuovi sportelli e una più adeguata disponibilità per il pubblico. (I. s. - 562)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che per la costruzione di un nuovo edificio postelegrafonico a Voghera, il comune interessato si dichiarò disposto a cedere gratuitamente il suolo edificatorio occorrente ed a tal fine emise apposita deliberazione che non venne però riconosciuta valida dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, interessata per il parere in ordine all'atto di donazione.

La deliberazione venne quindi rinnovata in data 26 ottobre 1967 ed approvata dall'autorità tutoria il 13 novembre 1967.

A seguito del parere favorevole espresso dall'Avvocatura distrettuale di Stato, il comune ha proceduto alla redazione dell'atto di donazione e il 17 agosto 1968 la Direzione provinciale poste e telegrafi di Pavia è stata autorizzata a sottoscrivere l'atto di accettazione, da approvarsi con decreto ministeriale.

Nel frattempo è stato posto in elaborazione il progetto di massima della costruzione, progetto che attualmente trovasi in avanzata fase di completamento.

L'anzidetto progetto sarà quindi rimesso, dopo l'esame dei competenti organi di questa Amministrazione, al comune di Voghera per il rilascio della licenza edilizia.

Successivamente si procederà alla compilazione del progetto esecutivo, da sottoporre al parere del Consiglio di amministrazione postelegrafonici ed infine si farà luogo alla gara per l'appalto dell'opera, provvedendo al tutto con ogni sollecitudine.

Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
DE LUCA

31 ottobre 1968.

RENDA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover revocare il provvedimento ministeriale che aggrega i corsi dell'Istituto professionale industria e artigianato di Campobello di Licata alla sezione di Canicattì.

Il provvedimento danneggia numerose famiglie e preclude ai giovani di Campobello la possibilità di inserimento nei posti di lavoro. (I. s. - 432)

RISPOSTA. — Si fa presente che in Campobello di Licata, nell'anno scolastico 1967-68 ha funzionato una scuola professionale, coordinata con l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Agrigento.

Nella sezione di « sarta per donna » della predetta scuola sono risultate iscritte alla 2ª classe 11 alunne, nella 3ª classe 9; la prima classe invece non ha potuto essere aperta per mancanza di allieve. Visto tale risultato, l'istituto di Agrigento (cui spetta, per statuto, proporre il piano di attività scolastica) non ha ritenuto di proporre la riapertura della sezione di sarta e il Ministero della pubblica istruzione ha condi-

viso l'orientamento dell'istituto; tanto più che è stato possibile convogliare presso la vicina e più funzionale scuola di Canicattì (14 Km.) le superstiti allieve della 2ª classe. A tale scuola potranno, ovviamente iscriversi anche le alunne che intendessero iniziare tale ciclo di studi.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

23 ottobre 1968.

RICCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di rendere utilizzabili e, quindi, assegnabili agli aventi diritto i complessi di alloggi popolari costruiti in provinca di Benevento dalla GESCAL o dall'ISES o dall'IACP in vari comuni della provincia di Benevento colpiti dal terremoto del 1962.

In particolare l'interrogante richiama i casi dei comuni di Circello, Colle Sannita, Castelpagano e Reino, a lui noti, e nei quali i notevoli complessi non possono essere utilizzati per la mancanza dei servizi idrici e fognanti. (I. s. - 71)

RISPOSTA. — L'assegnazione agli aventi diritto degli alloggi costruiti in provincia di Benevento dalla GESCAL, dall'ISES e dall'IACP in vari comuni della provincia potrà essere effettuata a cura della competente Commissione allorchè saranno espletati, con esito positivo, i relativi bandi di concorso con la determinazione delle graduatorie.

In particolare, per quanto riguarda i comuni citati dal senatore interrogante, si precisa quanto segue:

nel comune di Circello sono stati costruiti a cura della GESCAL ed a termini della legge 5 ottobre 1962, n. 1421, recante provvedimenti a favore delle popolazioni dell'Irpinia e del Sannio, colpiti dal sisma dell'agosto 1962, n. 23 alloggi. Il bando di concorso è stato regolarmente espletato e la consegna degli alloggi agli assegnatari potrà essere effettuata allorchè il comune di Circello avrà completato la costruzione, ormai in fase di ultimazione, della rete fognante a servizio dell'abitato. La rete idrica è stata ultimata e l'IACP di Benevento sta già provvedendo agli allacciamenti.

Nel comune di Colle Sannita sono stati costruiti, a cura della GESCAL ed a termini della succitata legge n. 1431, n. 60, alloggi dei quali 40 risultano assegnati a seguito dell'espletamento di tre bandi di concorso, di cui i primi due deserti. In sede di espletamento del quarto bando di concorso per l'assegnazione dei restanti 20 alloggi sono state presentate, entro il termine del 30 luglio 1968 stabilito dal relativo bando di concorso, n. 53 domande.

La competente Commissione provinciale sta provvedendo alla formazione delle graduatorie ai fini dell'assegnazione e della consegna degli alloggi in parola.

Nel comune di Castelpagano sono stati costruiti a cura della GESCAL ed a termini della succitata legge n. 1431, undici alloggi, dei quali 8 risultano consegnati a conclusione dell'espletamento di tre bandi di concorso. Per l'assegnazione dei restanti tre alloggi è in corso di espletamento un quarto concorso per il quale sono state presentate n. 7 domande entro il termine del 30 luglio 1968. Sono in corso di adozione i provvedimenti per la formazione della graduatoria, l'assegnazione e la consegna degli alloggi.

Nel comune di Reino sono stati costruiti a cura della GESCAL n. 75 alloggi dei quali 23 risultano assegnati dopo l'espletamento di due bandi di concorso. Per l'assegnazione dei restanti 52 alloggi sono state presentate tre domande a seguito di un terzo bando di concorso.

La consegna dei relativi tre alloggi sarà effettuata non appena la Prefettura di Benevento avrà pubblicato sul FAL la graduatoria del sorteggio.

Il Ministro dei lavori pubblici
NATALI

30 ottobre 1968.

ROMANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione delle pratiche di assegno vitalizio

ai combattenti della guerra 1915-18 e per sapere quando potranno essere erogati i relativi assegni. (I. s. - 594)

RISPOSTA. — Si risponde, per incarico del Ministero della difesa.

Come è noto alla signoria vostra onorevole, la concessione dell'assegno vitalizio in favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti, prevista dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, è subordinata al conferimento dell'Onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto ed all'accertamento delle altre condizioni poste dalla legge.

Per quanto concerne detto conferimento, si comunica, secondo quanto ha fatto presente il Ministero della difesa, che il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto sta procedendo col massimo impegno all'esame della documentazione e prevede di dar corso ad un notevole contingente di prime concessioni entro breve tempo.

Comunque, per ciò che attiene alla particolare competenza del Tesoro, si assicura la signoria vostra onorevole che questo Ministero non ha mancato di impartire le necessarie istruzioni alle dipendenti Direzioni provinciali affinchè, non appena ricevuta comunicazione, da parte del citato Consiglio, dell'avvenuto conferimento delle onorificenze provvedano con ogni sollecitudine alla liquidazione del vitalizio agli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

30 ottobre 1968.

ROMANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che, sulla base del regolamento del lotto del periodo fascista, è stata notificata al signor Franco Ottavino, da parte della Direzione generale delle entrate speciali, la proposta di dispensa dal servizio;

che il predetto, trasferito a Trento per esigenze di servizio, è stato costretto, per motivi di salute, a porsi in aspettativa per un periodo di due anni;

che successivamente, avendo ripreso regolarmente servizio, avrebbe dovuto ottenere la reggenza della ricevitoria n. 269 vacante a fine novembre 1967, mentre, invece, gli fu preferito un aiuto ricevitore penalizzato per avere l'anno precedente rifiutato la reggenza di Riva del Garda,

per sapere se non ritenga di dover intervenire perchè cessi l'azione discriminatoria e persecutoria posta in essere da parte dell'Amministrazione a carico del predetto impiegato, reintegrandolo nei suoi diritti e mettendolo nelle condizioni di spirito più idonee all'assolvimento dei suoi doveri. (I. s. - 596)

RISPOSTA. — Risulta dagli atti esaminati che l'aiuto ricevitore del lotto Ottavino Francesco, già in servizio nella provincia di Salerno, venne trasferito, per imprescindibili esigenze di servizio, nella provincia di Trento a decorrere dal 2 agosto 1965.

L'interessato, dopo aver chiesto la revoca del provvedimento adducendo motivi di salute, produsse domanda per la concessione di tre mesi di aspettativa, domanda che venne accolta, previa visita medico-fiscale. Al termine di tale periodo, detto impiegato chiese ed ottenne il congedo ordinario di quindici giorni previsto per la sua categoria. Ultimato il congedo, l'Ottavino il 31 dicembre 1965 assunse servizio a Trento (ove venne assegnato alla ricevitoria numero 269 del capoluogo) non senza aver effettuato altra assenza di 35 giorni, considerata peraltro giustificata sulla base di un certificato medico prodotto.

Senonchè, come risulta dalle comunicazioni successivamente pervenute, il predetto, dopo una permanenza di pochi giorni a Trento durante la quale non prestò neppure una giornata di servizio, si allontanava dalla sede senza alcuna autorizzazione, adducendo di doversi recare a Salerno presso la madre gravemente malata. Solo il 3 febbraio 1966, per il tramite dell'Intendenza di finanza di Salerno, l'Ottavino faceva pervenire un certificato medico rilasciato

il 31 gennaio 1966 da un medico di fiducia, attestante il persistere di disturbi in precedenza accusati.

Dall'esito di visita collegiale disposta dal Ministero, risultava che l'impiegato in parola era affetto da sub-eccitamento ipomaniacale, che era temporaneamente non idoneo alle sue mansioni per 180 giorni, e che al termine di tale periodo era necessario altro accertamento neurologico.

Di conseguenza, veniva ritenuta giustificata la assenza dell'Ottavino dal 1° gennaio 1966 al 28 agosto 1966, cioè fino al termine del periodo massimo di aspettativa.

Scaduto detto termine l'Ottavino non riprendeva servizio. Si presentava, invece, all'Intendenza di finanza di Trento solo il 15 ottobre 1966 e veniva immediatamente sottoposto alla visita neurologica consigliata dalla Commissione medica di Napoli: detta visita confermava il precedente stato di infermità e stabiliva che l'Ottavino era tuttora inabile al lavoro per la durata di mesi sei, a partire dal 15 ottobre 1966.

Nel frattempo, intanto, essendosi abbondantemente superato il periodo massimo di malattia (un anno previsto per gli aiuto-ricevitori), si sarebbe dovuto procedere alla dispensa dal servizio del dipendente impiegato. Questi, peraltro, con istanza 7 dicembre 1966, chiedeva un anno di aspettativa per motivi di famiglia, che l'Amministrazione gli accordava, con decorrenza 29 agosto 1966.

Al termine di quest'ultima aspettativa, e precisamente il 30 agosto 1967, l'Ottavino riprendeva servizio a Trento, presso la ricevitoria numero 269, dove continuava a svolgere la sua attività fino al 1° marzo del corrente anno, con la sola interruzione di trenta giorni tra congedo ordinario e malattia.

Il 2 marzo 1968 però, si allontanava ancora una volta dalla sede, senza autorizzazione adducendo di doversi recare a Salerno per cure e chiedendo 5 giorni di congedo ordinario. Il 14 marzo faceva pervenire da Salerno una istanza, chiedendo 10 giorni di congedo ordinario e 15 giorni di congedo straordinario per malattia.

Senonchè, neppure alla scadenza di tale periodo l'Ottavino riprendeva servizio e in data 27 aprile 1968 produceva ulteriore istanza, intesa ad ottenere 180 giorni di congedo per malattia, con allegato un certificato medico a firma illegibile e non legalizzata.

Poichè intanto l'Ottavino, fin dal 5 aprile 1968 aveva superato il periodo massimo di assenza per motivi di salute e di famiglia previsto dall'articolo 232 del Regolamento del lotto, si rese necessario deferirlo al Consiglio di amministrazione ai fini della dispensa dal servizio.

Il detto Collegio, nella riunione del 30 maggio 1968, disattese, perchè ritenute irrilevanti, le giustificazioni del dipendente impiegato deliberò infatti la sua dispensa dal servizio, a decorrere dal 5 aprile 1968.

Esposte, nella maniera che precede, le vicende di servizio dell'Ottavino, si ritiene di aver dimostrato sufficientemente come non sia stato nè opportuno nè possibile affidare la reggenza di una ricevitoria al suddetto impiegato.

Quanto alla opportunità, è infatti significativa la constatazione che l'Ottavino, benchè assegnato in provincia di Trento fin dal 2 agosto 1965, alla data in cui si rese vacante al ricevitoria n. 269 (29 novembre 1967) aveva in realtà prestato effettivo servizio soltanto per tre mesi, allontanandosi più volte dalla sede senza alcuna autorizzazione e facendo pervenire, con ingiustificato ritardo, le domande di congedo e i certificati medici comprovanti il suo stato di infermità.

Nè, in proposito, appare meno significativa la considerazione sul disdicevole comportamento tenuto dall'Ottavino durante l'anzidetto brevissimo periodo di servizio, nel corso del quale egli ha dimostrato inosservanza dell'orario della ricevitoria ed ha determinato spesso incidenti col pubblico, tanto da indurre l'Amministrazione ad instaurare procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Sulla ravvisata impossibilità e poi sufficiente sottolineare che lo stesso interessato, con dichiarazione scritta, ebbe espressamen-

te a rinunciare, per il periodo di congedo dal 30 novembre al 14 dicembre 1967, ad essere interpellato per l'assunzione di una ricevitoria in provincia di Trento.

Sta peraltro di fatto che l'Ottavino non solo non rientrò in sede alla scadenza del suddetto periodo di congedo dichiarandosi malato, ma qualche tempo dopo produsse certificato medico attestante la necessità di un ulteriore periodo di riposo di 180 giorni.

Si ritiene, pertanto, di dover dissentire dall'affermazione della signoria vostra onorevole che vuole attribuire all'Amministrazione di aver posto in essere un'azione discriminatoria e persecutoria nei confronti dell'Ottavino, essendo invece evidente lo spirito di benevolenza al quale il Ministero ha improntato la sua azione.

Al riguardo torna opportuno ricordare, infatti, che l'Amministrazione non si è avvalsa della facoltà di dichiarare dimissionario d'ufficio il dipendente impiegato in occasione delle sue ripetute assenze arbitrarie, e gli ha anzi concesso un anno di aspettativa per motivi di famiglia nonostante la generica motivazione della relativa istanza, promuovendo il procedimento di dispensa dal servizio solo allorquando l'Ottavino aveva abbondantemente superato i due anni di assenza nel quinquennio ed aveva nuovamente abbandonato la sede chiedendo un ulteriore periodo di aspettativa di sei mesi.

Nè sembra conferente il richiamo critico che si è inteso fare alla disposizione regolamentare applicata dall'Amministrazione ai fini del provvedimento di dispensa, essendo semplice replicare in proposito, innanzitutto, che il regolamento richiamato dalla signoria vostra onorevole fa parte, ancora attualmente, dell'ordinamento giuridico dello Stato, sicchè l'Amministrazione stessa non avrebbe potuto prescindere dalla sua applicazione; e poi ancora che anche disposizioni più recenti (articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) stabiliscono che la durata massima dell'aspettativa per motivi di famiglia e di infermità, non può superare, in ogni caso, due anni e mezzo in un quinquennio.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

24 ottobre 1968

SAMARITANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere in base a quali considerazioni il CIP ha richiesto alla Confederazione generale dell'agricoltura e non alle legittime organizzazioni nazionali dei produttori di bietole — ANB e CNB — la designazione di due rappresentanti in seno al comitato di gestione della Cassa conguaglio zucchero, e se il Governo non ritenga di dover intervenire perchè sia data retta applicazione a quanto disposto dal comma sesto dell'articolo 10 del provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968. (I. s. - 552)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

L'articolo 10 del provvedimento CIP numero 1195 del 22 giugno 1968, contempla la composizione del Comitato di gestione al quale è affidata l'amministrazione della Cassa conguaglio zucchero. Detto Comitato comprende, tra gli altri rappresentanti delle categorie professionali, due rappresentanti dei bieticoltori.

Lo stesso articolo precisa, al paragrafo 4, che i membri di dette categorie professionali debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni più rappresentative.

La delibera del Comitato interministeriale dei prezzi è conseguente a quanto al riguardo è stato vagliato in sede di Commissione centrale prezzi della quale fanno parte membri delle amministrazioni e delle categorie economiche.

In conseguenza, la designazione dei produttori di bietole è stata, su richiesta dei competenti uffici, effettuata dalla Confederazione generale dell'agricoltura ritenuta più rappresentantiva del settore agricolo, così come la designazione degli industriali è stata effettuata dalla Confederazione generale dell'industria italiana e quella dei com-

mercianti dalla Confederazione generale del commercio e del turismo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

29 ottobre 1968

SMURRA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga opportuno istituire presso la Sede centrale delle poste e telecomunicazioni di Cosenza il servizio di telefoto accogliendo così le numerose richieste che provengono da parte di vari utenti.

L'istituzione di una stazione fototelegrafica fissa nella città capoluogo è giustificata anche dal fatto che presso la Sede centrale esistono già gli impianti e che gli uffici dispongono di personale qualificato da destinare al servizio di telefoto.

Detta importante richiesta, peraltro già avanzata e sollecitata circa dieci anni fa, ha trovato contrari gli organi ministeriali. A distanza di anni, però, le esigenze della popolazione sono aumentate e le remore di carattere economico che, sino a questo momento, hanno impedito l'istituzione di tale importante servizio, a parere dell'interrogante non sembrano giustificate.

Stante l'assoluta urgenza e necessità del servizio, si chiede di provvedere in proposito. (I. s. - 521)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la richiesta di istituzione del servizio telefoto a Cosenza non può trovare accoglimento, in quanto la spesa di impianto e di esercizio di una stazione telefoto fissa del tipo di quello richiesto è di misura tale, rispetto ai proventi che se ne ricaverebbero, da appalesarsi ingiustificata.

È da aggiungere che proprio per motivi di ordine economico questa Amministrazione è venuta nella determinazione di non istituire nuove stazioni telefoto in aggiunta alle 24 già esistenti, una delle quali è installata in Calabria presso l'ufficio telegrafico di Catanzaro.

D'altra parte si fa notare che il servizio fototelegrafico può essere svolto anche in località prive d'impianti fissi mediante apparati portatili che vengono inviati appositamente *in loco* in occasione di particolari avvenimenti, qualora ne facciano richiesta gli enti interessati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE LUCA

23 ottobre 1968

SOLIANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se e quando ritiene di intervenire al fine di coprire i posti vacanti presso il tribunale e la pretura di Vigevano la cui tragica situazione rasenta la paralisi dell'attività.

L'organico degli uffici giudiziari di Vigevano, oltre ad essere vecchio e superato, in quanto è rimasto statico mentre la giurisdizione ha visto un considerevole incremento demografico e di attività economiche, presenta paurose vacanze, quali: 3 giudici su 6 (tribunale); 2 pretori su 3 (pretura); 1 cancelliere su 6 (tribunale); 1 cancelliere su 5 (pretura); 1 dattilografo su 2 (pretura) e l'unico usciere (pretura).

Ne consegue che i lavoratori devono attendere 3 o 4 anni per vedere riconosciuti i loro diritti in materia di retribuzione, le imprese devono attendere anni per vedere perseguiti i debitori, i testimoni muoiono prima di aver potuto deporre, si verificano sei mesi di rinvio fra un'udienza e l'altra, dodici mesi per ottenere la sentenza dopo che si è chiusa l'istruttoria, eccetera. (I. s. - 546)

RISPOSTA. — Si deve anzitutto far presente che, a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, rientra nella esclusiva competenza del Consiglio superiore della magistratura la materia relativa alla assegnazione di sedi ed ai trasferimenti dei magistrati ed ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi.

Per quanto riguarda la situazione delle piante organiche dei magistrati degli uffici

giudiziari di Vigevano, ai quali la interrogazione si riferisce, si informa che nel tribunale l'organico prevede il posto di presidente e sei posti di giudice. Attualmente sono vacanti tre posti di giudice.

Questo Ministero, nei limiti della sua competenza (articolo 11 della menzionata legge 24 marzo 1958), ha richiesto al Consiglio superiore della magistratura la copertura di due dei posti di giudice vacanti ed è in attesa delle deliberazioni del Consiglio medesimo. Sono note le difficoltà in cui il Consiglio superiore viene a trovarsi a causa della deficienza numerica del personale della magistratura e, proprio per tale situazione di carenza numerica, questo Ministero non ha potuto richiedere, sinora, la copertura del terzo posto di giudice nell'anzidetto tribunale di Vigevano.

Nella procura della Repubblica è vacante il posto di sostituto, per la cui copertura è stata anche fatta richiesta al Consiglio superiore della magistratura che non ha ancora provveduto. È tuttora in servizio alla procura predetta il sostituto dottor D'Innella che è, però, in attesa di trasferimento alla pretura di San Severo.

Nella pretura di Vigevano, su due posti di pretore previsti dalla pianta organica, è vacante un posto; anche per tale vacanza è stata fatta richiesta di copertura al Consiglio superiore della magistratura e si è in attesa delle deliberazioni del Consiglio.

Circa il personale di cancelleria nel tribunale di Vigevano, su sei posti previsti dall'organico ne è vacante uno solo che sarà coperto non appena possibile con lo espletamento dei concorsi.

Nella procura è vacante un posto di segretario sui due posti previsti dall'organico e si provvederà analogamente. Infine nella pretura l'organico dei cancellieri, in numero di cinque, è al completo.

È pure completo l'organico dei dattilografi, costituito da due posti, mentre si provvederà al più presto a coprire il posto di usciere nella pretura.

Circa il richiesto aumento dell'organico degli uffici giudiziari di Vigevano, si informa che, con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185 con il quale sono state modificate le piante organiche dei magistrati addetti alle procure generali presso le Corti di appello, ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali ed alle preture, sono state considerate anche le necessità del tribunale di Vigevano, aumentando da cinque a sei posti il numero dei giudici. Non è stato possibile disporre un aumento maggiore dei magistrati addetti a quel tribunale, dovendosi tener conto delle esigenze di altri analoghi uffici aventi lo stesso, o superiore, carico di lavoro. Con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1967 è stato, poi, aumentato di un posto, da quattro a cinque, l'organico dei cancellieri della pretura di Vigevano.

Non si è mancato, pertanto, pur nell'attuale deficienza numerica del personale, di tenere il massimo conto delle esigenze degli uffici giudiziari di Vigevano, sia per quanto riguarda il consentito aumento del personale, sia per quel che concerne la copertura della vacanza in organico.

Il Ministro di grazia e giustizia
GONELLA

29 ottobre 1968

VALSECCHI Pasquale. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia al corrente che alla sede provinciale di Como funzionari e impiegati non riescono ad usufruire di congedi o di ferie a causa di penuria di personale in tutti gli uffici.

Risulterebbe all'interrogante che attualmente mancano, sull'organico provinciale di un migliaio di persone, 186 dipendenti e che tale numero aumenta continuamente a causa delle quotidiane domande di pensionamento o di dispensa dal servizio che vengono accolte secondo le disposizioni e che non danno luogo a sostituzioni.

Il personale restante è sottoposto a fatiche ingiustificate e il rendimento a lungo andare non potrà che scadere, come scadrà il servizio, ove il Ministero non provveda, co-

me l'interrogante sollecita, a normalizzare la situazione del personale per consentire, insieme alla possibilità di usufruire dei diritti, anche una normale mobilità nell'ambito della provincia e della amministrazione. (I. s. - 512)

RISPOSTA. — Al riguardo si partecipa che allo smaltimento completo del residuo congedo da erogare al personale dipendente della Direzione provinciale postelegrafonica di Como si procede gradualmente in relazione alle esigenze di servizio ed alla riconosciuta carenza di personale, carenza che è accresciuta dall'esodo volontario del personale.

In effetti nell'anzidetta sede sussiste una deficienza di personale rispetto all'assegno, in massima parte negli uffici locali, come avviene, del resto, per altre sedi del Nord.

Infatti, mentre per il personale dei ruoli ordinari, su un assegno di 330 e 31/7 unità, i presenti effettivi sono 308, per quello degli uffici locali si riscontra una carenza di 145 unità rispetto all'assegno più la scorta (690+138).

Si potrà ovviare a siffatta situazione, in concomitanza con le esigenze delle altre sedi, appena saranno definiti i due concorsi, attualmente in fase avanzata di espletamento, per posti di ufficiale ULA e di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio.

Si assicura, comunque, che quest'Amministrazione, essendo facultata dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, ad assumere, in occasione delle feste natalizie, nelle sedi dove se ne verifica la necessità, impiegati straordinari della carriera esecutiva, in tale occasione terrà nella dovuta considerazione le particolari esigenze della Direzione provinciale postelegrafonica di Como.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE LUCA

30 ottobre 1968

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponde a verità che la Società Rai-Radiotelevisione italiana compensi con regolari emolumenti un grosso numero di persone che farebbero parte di un certo mondo parapolitico, per non bene precisate consulenze.

In particolare, per conoscere i nominativi di quanti, a partire dal 1963, in modo regolare o saltuario, abbiano ricevuto dalla Società RAI-Radiotelevisione italiana emolumenti per consulenze richieste o realizzate con indicazione specifica del genere delle consulenze nonchè con indicazione degli ammontari versati. (I. s. - 138)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che non risponde a verità che la RAI-TV compensi con regolari emolumenti un grosso numero di persone, che farebbero parte di un certo mondo parapolitico, per non ben precisate consulenze.

In effetti l'ente radiotelevisivo, oltre ai normali rapporti di lavoro subordinato con il personale dipendente, stipula un certo numero di contratti di collaborazione, nei quali sono chiaramente stabilite le prestazioni professionali che si richiedono e sono indicati i relativi emolumenti che vengono poi corrisposti a seguito di prestazioni regolarmente effettuate.

Tali contratti hanno una durata non superiore ad un anno e, a differenza di quelli di tipo impiegatizio per il personale avventizio assunto per brevi periodi, che sono regolati dalle leggi vigenti, non prevedono un vero e proprio rapporto di subordinazione.

I rapporti di consulenza, che fino a qualche tempo fa erano quattro, si sono ridotti alla data del 1° gennaio 1968 ad uno soltanto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE LUCA

23 ottobre 1968

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare la sua attenzione sulla Risoluzione approvata dal Parlamento europeo, nella sua seduta del 3 luglio 1968, recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee concernente una direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intercomunitari di talune carni fresche in pezzi.

E per sapere se non intenda sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 344)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La direttiva sui problemi sanitari in materia di scambi intercomunitari delle carni in pezzi, sulla quale il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere nella riunione del 3 luglio scorso, è stata oggetto di numerosi scambi di vedute tra le delegazioni dei sei Paesi, per cui si può considerare frutto della collaborazione di tutti i Paesi membri.

Questo Ministero, esaminate le modifiche proposte dal Parlamento europeo a vari articoli della direttiva in questione, concorda, in linea di massima, sulla redazione dei nuovi testi che meglio chiariscono gli enunciati originali.

Le proposte saranno pertanto sostenute allorchè saranno portate in discussione in sede di Consiglio dei ministri presso la Comunità.

Il Ministro della sanità
ZELIOLI LANZINI

23 ottobre 1968

VERONESI, BIAGGI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per richiamare la loro attenzione sulla Risoluzione approvata dal Parlamento europeo, nella seduta del 15 maggio 1968, relativa all'adempimento degli impegni assunti dalla CEE in materia di aiuti alimentari nel quadro dei negoziati Kennedy.

E, soprattutto, per sapere se non intendano sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 354)

RISPOSTA. — Il Governo italiano, nel corso del negoziato Kennedy, che ha dato vita alla nuova convenzione sul grano ed alla convenzione per l'aiuto alimentare, ha svolto una decisa azione in favore della conclusione, parallelamente alla nuova convenzione internazionale sul grano, di una convenzione per la concessione di aiuti alimentari (grano e farina) ai Paesi in via di sviluppo.

Se quest'ultima convenzione non è stata ancora ratificata dal nostro Parlamento, ciò si deve al fatto che, in sede CEE, i sei Paesi membri della Comunità economica europea non avevano potuto mettersi d'accordo su alcuni problemi posti dalla partecipazione della CEE, in quanto tale, ai programmi di aiuto previsti dalla convenzione.

Nell'ultimo Consiglio dei ministri della Comunità, svoltosi il 27 settembre — a Bruxelles — sotto la Presidenza di turno italiana, i sei Paesi membri sono riusciti a raggiungere un'intesa sulla ripartizione dei quantitativi di grano (o di farina) che ciascun Paese membro dedicherà ai programmi di aiuto: ogni anno — durante il triennio previsto dalla Convenzione — la Francia e la Germania contribuiranno con 320 mila tonnellate, l'Italia con 238 mila tonnellate, i Paesi Bassi con 82 mila tonnellate, il Belgio con 72 mila tonnellate ed il Lussemburgo con 2 mila tonnellate.

Restano ancora da risolvere, fra i sei Paesi membri della Comunità europea, i problemi relativi alla ripartizione degli aiuti in programmi « comunitari » ed in programmi « bilaterali »; alle modalità di finanziamento di detti programmi, a seconda che siano « comunitari » o « bilaterali »; alle modalità di acquisto del grano nelle varie regioni della Comunità; alle spese di trasporto.

Il Consiglio dei ministri della Comunità, nelle sue prossime sessioni (le quali si svol-

geranno, fino al 31 dicembre, sotto la presidenza di turno dell'Italia) cercherà di risolvere anche questi problemi ancora aperti e soprattutto quello della ripartizione dei programmi in « comunitari » e « bilaterali », sulla base di una formula di compromesso che potrebbe prevedere la contemporanea esistenza dei due tipi di programmi.

Il Governo italiano, come dimostra anche l'azione svolta in passato tanto a Ginevra che a Bruxelles, condivide le considerazioni svolte dal Parlamento europeo nella risoluzione approvata il 15 maggio 1968.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MALFATTI

23 ottobre 1968

VERONESI, CHIARIELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre, con urgenza, i provvedimenti necessari per ammodernare e potenziare gli impianti della stazione ferroviaria di Ferrara che appaiono da oltre un decennio oltremodo insufficienti alle reali esigenze come in atto e prevedibili.

In particolare, per conoscere se non ritenga provvedere opportunamente ad alcune inderogabili necessità quali:

allungamento delle pensiline del III e del II marciapiede fino a contenere pressappoco i treni nella loro lunghezza; in atto esistono solo tronconi per poche vetture costringendo gran parte dei viaggiatori a subire i riflessi negativi atmosferici per acqua, neve e sole;

allungamento del IV binario di corsa per i treni dal sud al nord, che non è più sufficiente a contenere — rispetto al marciapiedi esistente — quelli più importanti obbligando i viaggiatori a scendere o a salire sulla o dalla massicciata sassosa, con disagi ed evidente pericolo per la incolumità delle persone o cose, nonchè il personale ferroviario e postale ad agire in tali condizioni quando i carri per il trasporto delle merci, bagagli e posta, per ubicazione dei treni, vengono a trovarsi in coda; nelle more si potrebbe provvedere ad allungare sul lato sud il II marciapiede fino al limite possibile (circa 50 metri) e sul lato nord a spostare il segnale di partenza del III binario verso il nord pure fino al limite possibile (circa 100 metri) con l'uso poi di tale binario per i treni lunghi, dal sud verso il nord e viceversa;

pavimentazione del I marciapiede per tutta la sua lunghezza, attualmente limitata alla sola parte ricoperta da pensilina il che è motivo, in caso di pioggia, perchè origine di pozzanghere e di fango, di forte disagio per la parte ancora in « terra battuta »;

installazione di un impianto per la indicazione luminosa dei treni in partenza dai singoli binari, specialmente nel sottopassaggio (impianto attualmente limitato a tabelle fisse con l'indicazione del solo numero dei binari) ed esposizione di quadri montati su apposite piantane, del tipo in uso in altre stazioni, relativi ai binari di arrivo e partenza distinti per linea, da porre sui marciapiedi, nell'atrio e nei punti più opportuni per il pubblico. (I. s. - 496)

RISPOSTA. — Si premette che alla realizzazione dei provvedimenti concernenti il prolungamento e la sistemazione delle pensiline e dei marciapiedi delle stazioni, come pure l'impianto di indicatori telecomandati dei binari di partenza dei treni, si provvede secondo l'ordine fissato da specifiche graduatorie di priorità, basate su obiettivi elementi di giudizio, all'uopo rilevati e periodicamente aggiornati, quali l'entità del traffico viaggiatori ed il numero dei treni che interessano i singoli impianti, le caratteristiche climatiche del luogo, eccetera.

In atto, stante i limitati fondi che è possibile riservare a tali settori di intervento, si è in grado di finanziare le opere che occupano posizioni preminenti nelle relative graduatorie.

Ciò premesso si comunica che, per la stazione di Ferrara, sono stati già iniziati i lavori relativi alla pavimentazione del 1° marciapiede, mentre è stato recentemente

disposto, e verranno prossimamente realizzati, il prolungamento di 42 metri verso sud del 2° marciapiede e lo spostamento del segnale di partenza del 3° binario lato sud.

Gli altri provvedimenti segnalati dalle signorie loro, che figurano in posizione non preminente nelle relative più recenti graduatorie, potranno essere realizzati in prosieguo, ovviamente nel rispetto delle sopraindicate priorità, compatibilmente con l'entità degli ulteriori finanziamenti che risulterà possibile riservare allo scopo.

Si comunica infine che la stazione di Ferrara è già dotata di quadri orari ubicati nei punti più frequentati dai viaggiatori.

Comunque si è disposto di eliminare eventuali deficienze concernenti l'ubicazione, la facilità di consultazione e la consistenza numerica dei quadri stessi.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
SCALFARO

24 ottobre 1968

VERONESI, MASSOBRIO, BOSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se sia allo studio od esista uno specifico programma di coordinamento tra strada, rotaia, trasporti navali ed aerei per affrontare in modo concreto ed adeguato la nuova tecnica del trasporto delle merci per mezzo di contenitori, che sta assumendo in tutto il mondo uno sviluppo eccezionale, e per conoscere le impostazioni di massima di detto programma con specifico riferimento ai previsti « terminals » portuali e ferroviari. (I. s. - 105)

RISPOSTA. — La tecnica del trasporto delle merci a mezzo dei grandi *containers*, già largamente affermatasi nel nord America e introdotta in Europa in tempi relativamente recenti, ha posto problemi di varia natura: tecnici, giuridici, economici, doganali e organizzativi alla cui soluzione sono impegnati, in misura rilevante, gli organi ministeriali competenti, intesi principalmente a coordinare le varie iniziative interne e internazionali che si sono manifestate a tutti i livelli e nei vari settori economici interessati.

Le principali direttrici in cui si va svolgendo l'azione di tali organi possono indicarsi come segue.

Sul piano internazionale non è mancata, ed è tuttora assicurata, l'attiva partecipazione agli organi soprannazionali quali la CEE, ECE, UIC, Camera di commercio internazionale, IATA, eccetera per lo studio e l'organizzazione dei traffici effettuati a mezzo grandi contenitori e per creare le condizioni operative più favorevoli allo sviluppo della nuova tecnica attraverso, principalmente, la ricerca e l'attuazione di una regolamentazione uniforme.

Tali intese a livello internazionale hanno consentito la standardizzazione delle dimensioni d'ingombro dei *containers*, atte a garantire l'inoltro degli stessi senza alcuna restrizione delle principali caratteristiche e soprattutto il loro agevole e rapido trasferimento da un mezzo di trasporto ad altri.

Nel settore più strettamente ferroviario è stato possibile raggiungere un'intesa sulla costruzione di particolari tipi di veicoli da adibirsi al trasporto di tali contenitori e sotto l'aspetto più propriamente organizzativo è da segnalare la creazione della società « Intercontainers » con sede a Basilea alla quale partecipano, oltre l'Azienda delle ferrovie dello Stato le principali Amministrazioni ferroviarie europee.

Nel campo interno, presso il Ministero della marina mercantile, apposito gruppo di studio, cui hanno preso parte i rappresentanti delle varie amministrazioni dello Stato e di altri enti interessati, ha già preso in esame il problema nei suoi vari aspetti tecnico-economici al fine di realizzare una stretta connessione operativa tra i diversi elementi in cui il traffico a mezzo grandi contenitori si articola.

Gli studi eseguiti nei vari settori hanno portato alle seguenti prime realizzazioni.

Istituzione di un *terminal* presso lo scalo di Milano Rogoredo per lo smistamento dei traffici in *transcontainers* a mezzo ferrovia tra i porti del nord Europa e l'Italia oltre che di quelli interni; gli allacciamenti con i porti del nord Europa vengono attualmente assicurati con relazioni trisettimanali. È stato inoltre predisposto un programma che prevede l'istituzione di altri *terminals* nello scalo di Napoli-smistamento e, in fase cuccessiva, in quelli di Firenze-Castello e di Roma ostiense.

Nel settore del materiale rotabile l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha provveduto ad attrezzare un certo numero di carri per il trasporto di grandi contenitori ed è stata altresì disposta la costruzione di 150 appositi veicoli di tipo unificato UIC.

Il problema dell'attrezzatura e di gestione con criteri uniformi dei sopraccitati *terminals* e di quelli che si andranno ad istituire è stato affrontato affidando tale compito alla società CEMAT al cui capitale sociale l'Azienda delle ferrovie dello Stato partecipa attraverso l'INT, come socio di maggioranza.

Nel settore marittimo e in quello ferroviario-marittimo sono da segnalare iniziative di rilievo. In particolare è stato previsto, per il prossimo futuro, l'allestimento di *terminals* nei porti di Genova, Livorno e Napoli. In attesa della istituzione dei sopraccitati *terminals* sia nel porto di Genova che nel porto di Livorno si è avuta una movimentazione di *containers* con il sistema da nave a terra impiegando per le operazioni di imbarco e sbarco i mezzi in dotazione delle navi.

È, infine, da porre in rilievo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato già da tempo ha posto all'esame il problema del trasferimento di traffici containerizzati fra il continente e la Sardegna.

L'istituzione presso il Ministero dei traporti e dell'aviazione civile della nuova Direzione del coordinamento, che ha per suo compito istituzionale l'armonizzazione delle iniziative e delle attività nei diversi settori del trasporto, eserciterà certamente opera di propulsione e di controllo delle iniziative per coordinarle allo scopo di realizzare, nel quadro dello sviluppo programmatico dell'economia del Paese, interventi necessari per un razionale impiego dei grandi contenitori.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
SCALFARO

24 ottobre 1968

VIGNOLO, PEGORARO, FERMARIELLO, D'ANGELOSANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Ritenuto che egli ex combattenti della guerra 1915-1918 hanno avuto un riconoscimento già estremamente inadeguato e tardivo con la legge n. 4998 del 17 aprile 1968, che prevede il pagamento dell'assegno annuo di lire 60.000 ad iniziare con l'anno 1968;

considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, ha presentato apposito disegno di legge (n. 203-Senato) per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della vittoria con una previsione di spesa di lire 600.000.000,

per sapere se il Governo non ritenga giusto, nell'anno del cinquantenario, mantenere fede agli impegni assunti pagando gli assegni e consegnando le medaglie ricordo agli ex combattenti contemporaneamente alle celebrazioni del cinquantenario. (I. s. - 653)

RISPOSTA. — Si risponde, per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche per incarico del Ministero della difesa.

Come è noto alla signoria vostra onorevole, la concessione dell'assegno vitalizio in favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti, prevista dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, è subordinata al conferimento dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto ed all'accertamento delle altre condizioni poste dalla legge.

Per quanto concerne detto conferimento, si comunica, secondo quanto ha fatto pre-

sente il Ministero della difesa, che il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto sta procedendo col massimo impegno all'esame della documentazione e prevede di dar corso ad un notevole contingente di prime concessioni entro breve tempo.

Comunque, per ciò che attiene alla particolare competenza del Tesoro, si assicura la signoria vostra onorevole che questo Ministero non ha mancato di impartire le necessarie istruzioni alle dipendenti Direzioni provinciali affinchè, non appena ricevuta comunicazione, da parte del citato Consiglio, dell'avvenuto conferimento delle onorificenze, provvedano con ogni sollecitudine alla liquidazione del vitalizio agli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

30 ottobre 1968

ZUGNO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare al fine di aiutare le zone della provincia di Brescia gravemente colpite, il 7 agosto 1968, da un violento, eccezionale uragano.

In particolare si segnala l'urgenza di interventi a favore dei lavoratori e per il ripristino dell'officina meccanica dei fratelli Bonetti, nella zona depressa di Rudiano, nonchè per la riparazione dei gravi danni recati in tutta la zona di Chiari specialmente a colture e a case di abitazione. (I. s. - 376)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione sopratrascritta anche per i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, sentiti i Ministeri dell'interno e delle finanze, si precisano qui di seguito gli interventi disposti dalle Amministrazioni anzidette in favore delle zone della provincia di Brescia colpite dai nubifragi dell'agosto scorso:

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È in corso di perfezionamento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riconoscimento del carattere di pubblica calamità agli eventi atmosferici in parola.

Come noto, detto decreto rende operante la legge 13 febbraio 1952, n. 50, che dispone provvidenze per le imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da calamità naturali.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dagli accertamenti disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste è risultato che, nel complesso, i danni alla produzione non sono stati rilevanti nelle zone ad ordinamento cerealicolo-zootecnico, mentre hanno assunto una certa entità nelle zone viticole e frutticole.

Infine, il provvedimento reca autorizzazione di spesa aggiuntiva per la difesa fito-sanitaria, estendendo all'acquisto di sementi elette e di concimi i prestiti, con abbuono del 40 per cento del capitale mutuato, previsto per l'alimentazione del bestiame dalla legge sui danni causati dalla siccità (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Per quanto riguarda la provincia di Brescia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già provveduto, con decreto del 16 settembre, alla delimitazione delle zone colpite — includendovi numerosi comuni, per gran parte del loro territorio — nelle quali potranno essere accordati i benefici contributivi e creditizi, considerati dagli articoli 1 e 2 del provvedimento, ed ha in corso l'assegnazione, a favore dei competenti ispettorati agrari, compreso quello di Brescia, dei fondi necessari per la concreta attuazione di tutte le provvidenze recate dal provvedimento stesso.

A tal fine, il Ministero ha già impartito ai predetti uffici tempestive e dettagliate istruzioni.

Infine, per le più immediate esigenze derivanti dal nubifragio del 29 agosto, che ha interessato, insieme ad altre località della

provincia, anche l'agro del comune di Chiari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha immediatamente disposto un'assegnazione straordinaria e aggiuntiva di lire 40 milioni a favore dell'Ispettorato agrario di Brescia, per l'attuazione di interventi nel settore delle strutture fondiarie aziendali e interaziendali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Quanto prima il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad assegnare allo stesso Ispettorato, e per i medesimi scopi, altra somma per interventi integrativi a carico delle disponibilità del proprio bilancio per l'esercizio 1968.

Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici ha già assegnato la somma di lire 12 milioni al Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, perchè venga utilizzata, ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, per la costruzione di quattro ricoveri prefabbricati da installare due nel comune di Caino e due nel comune di Castrezzato.

Per la riparazione dei danni ad opere pubbliche ed abitazioni ed altri edifici privati ammontanti a lire 463.600.000 occorre la emanazione di apposito provvedimento legislativo.

Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, con decreto in data 4 settembre scorso, ha provveduto ad erogare per i lavori di ripristino delle opere pubbliche dei comuni della provincia di Brescia colpiti dai nubifragi dell'agosto scorso, contributi per un ammontare complessivo di lire 38.850.000. Inoltre, ha assegnato alla Prefettura di Brescia due contributi straordinari per complessive lire 20 milioni per l'attuazione di interventi assistenziali, tramite gli ECA interessati, a favore delle famiglie maggiormente bisognose.

Ministero delle finanze.

In armonia con quanto disposto all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 917, il Ministero delle finanze, in caso di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario del fondo a causa degli eventi atmosferici in questione, accorderà ai possessori danneggiati lo sgravio delle imposte sui redditi dominicali ed agrario, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali, per il corrente anno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

18 ottobre 1968